




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Documento 19 - 2019

DDL NN. 506 - 128

*“Istituzione del Sistema regionale della formazione professionale”*

DOSSIER SUI DISEGNI DI LEGGE

XVII Legislatura ottobre 2019



Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi  
Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Direttore dott.ssa Laura Salamone

Consigliere parlamentare capo ufficio dott.ssa Valeria Lo Verde

Consigliere parlamentare preposto alla V Commissione legislativa: dott.ssa Sabrina Gatto

Segretario parlamentare documentarista: sig.ra Mariarosa Del Bosco

Coadiutore parlamentare assegnato al Servizio: sig.ra Gilda Messina

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:  
tel. 091 705 4752; 091 705 4884 - fax 091 705 4371 - mail: [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

---

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

*Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi intende costituire un approfondimento delle tematiche poste dal disegno di legge di iniziativa parlamentare esitato dalla V Commissione legislativa allo scopo di riformare il sistema dell'istruzione e della formazione professionale in Sicilia.*

*Consta di una scheda di sintesi che illustra l'oggetto del provvedimento e le motivazioni dell'iniziativa e contiene elementi per l'istruttoria legislativa, con particolare riferimento a riparto di competenze tra Stato e Regione nonché di una scheda di lettura che analizza i singoli articoli proposti.*

*Il lavoro è corredato da un'appendice normativa con i provvedimenti legislativi di maggiore interesse in materia.*

## INDICE

<i>SCHEDA DI SINTESI</i> .....	5
DATI IDENTIFICATIVI.....	5
STRUTTURA ED OGGETTO .....	6
ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA .....	8
RISPETTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE STATUTARIAMENTE.....	8
E COSTITUZIONALMENTE DEFINITE .....	8
<i>NORMATIVA DI INTERESSE</i> .....	9
<i>SCHEDA DI LETTURA</i> .....	11
NOTE DESCRITTIVE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITÀ .....	11
<i>APPENDICE NORMATIVA</i> .....	19
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA .....	19
ART. 14.....	19
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA .....	19
ART. 17.....	19
<b>COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ARTT. 117, 118</b> .....	19
D.LGS. 15-6-2015 N. 81, ARTT. 43, 45 .....	21
D.LGS. 28-8-1997 N. 281, ART. 9.....	23
L.R. 29-12-2016 N. 29, ART. 1 .....	25
DIR. 7-9-2005 N. 2005/36/CE.....	25
L. 17-8-2005 N. 174, ART. 3.....	26
D.A.26-5-2016, N. 2570 .....	26
L.R. 7-5-2015 N. 9, ART. 86 .....	26
L.R. 10-7-2018 N. 10, ART. 5 .....	26
DEC. 17-8-2005 N. 2005/646/CE .....	27
L.R. 15-5-2000 N. 10, ART. 2, TABELLA A .....	27
L.R. 29-12-1962 N. 28, ART. 8 .....	29
L.R. 3-12-2003 N. 20, ART. 11 .....	32
DECRETO PRESIDENZIALE 14 GIUGNO 2016, N. 12 .....	33
<i>N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 3, del D.P. 27 giugno 2019, n. 12.</i> .....	33
L.R. 6 MARZO 1976, N. 24.....	33
D.P.REG. 1-10-2015 N. 25 .....	40
RACC. 22 MAGGIO 2017, N. 2017/C189/03 .....	40

**SCHEDA DI SINTESI**

DATI IDENTIFICATIVI

<b>DISEGNO DI LEGGE</b>	<b>506</b>	<b>128</b>
Titolo	<i>Istituzione del Sistema regionale della formazione professionale</i>	<i>Sistema educativo regionale di istruzione e formazione</i>
Iniziativa	Parlamentare	Parlamentare
Settore di intervento	Formazione professionale	Istruzione e formazione
Numero di articoli	24	42
Commissione competente	V	V

**STRUTTURA ED OGGETTO**

Il disegno di legge n. 506 - 128 recante “Istituzione del Sistema regionale della formazione professionale” (noto dall’abbinamento di due disegni di legge entrambi di iniziativa parlamentare) intende riformare la materia della formazione professionale, in atto disciplinata dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 “Addestramento professionale dei lavoratori” che ancora oggi rappresenta la principale normativa di riferimento nel settore e che sconta tuttavia un mancato coordinamento con i più ampi poteri in materia attribuiti alle Regioni a seguito dell’approvazione della riforma costituzionale del 2001.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 143 sono state previste le “norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di istruzione artigiana e professionale”, trasferendo all’Amministrazione regionale i compiti svolti, nel territorio della Regione siciliana, dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale, nei quali risultano comprese le funzioni amministrative concernenti “i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all’orientamento professionale, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria.”.

Il disegno di legge mira a realizzare una maggiore integrazione tra formazione ed istruzione scolastica, anche alla luce della intervenuta riforma dei cicli scolastici, dove istruzione formazione professionale sono strettamente correlati tra di loro.

Particolarmente importanti nel contesto del provvedimento sono le regole di accreditamento e di individuazione dei percorsi formativi che prevedono l’acquisizione di qualifiche di vario livello EQF, in coerenza con il quadro normativo europeo.

Si ricorda che l’*European Qualification Framework* (EQF) costituisce “una griglia di referenziazione, funzionale a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni rilasciate nei Paesi membri” dell’Unione Europea, istituita dalla Raccomandazione n. 111 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 23 aprile 2008, sostituita dalla Raccomandazione 22 maggio 2017, n. 189 relativa alla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.

Il disegno di legge prevede percorsi differenziati di istruzione e formazione di cui si dirà nella scheda di lettura del presente dossier, demandando all’Assessorato regionale per l’istruzione e la formazione professionale di disciplinare lo svolgimento dei corsi e di regolamentare le modalità di accesso ai percorsi stessi. Su tali atti è richiesto il parere della competente commissione legislativa dell’Ars.

Il disegno di legge individua inoltre azioni di orientamento formativo e al lavoro, percorsi di formazione in apprendistato, percorsi di formazione continua e permanente e percorsi di formazione per categorie e soggetti svantaggiati.

La proposta di legge coinvolge soggetti pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro, promuovendo la cooperazione con imprese ed università.

Fra le previsioni più interessanti quella della formazione regolamentata, nella quale rientrano i corsi obbligatori per l’accesso ad una professione in base alla normativa comunitaria, nazionale o regionale.

In tale settore è necessaria l'autorizzazione del Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale sia per lo svolgimento delle attività che per il rilascio delle certificazioni.

Il disegno di legge istituisce il Catalogo dell'offerta formativa al quale gli organismi di formazione accreditati aderiscono presentando proprie proposte formative. Per il funzionamento del catalogo si rinvia ad un decreto assessoriale.

Innovativa la parte che introduce il sistema dei cosiddetti voucher formativi individuali, personali o aziendali per il rimborso delle spese di iscrizione ai corsi di formazione professionale personalizzata.

Il fulcro del provvedimento è costituito dalla previsione dell'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale. La disciplina per l'accreditamento viene rimessa a un apposito regolamento di esecuzione della legge, previo parere della competente commissione legislativa.

La proposta di legge stabilisce dei requisiti minimi per il personale docente del settore (diploma di laurea) e per gli istruttori pratici (qualifica professionale attinente alla materia della docenza e documentata esperienza). Viene inoltre previsto il registro dei formatori e del personale della formazione professionale ed il Comitato per le politiche regionali della formazione professionale.

Si rileva in ultimo che, stante l'importanza della materia e l'impatto che la stessa si prefigge di avere sul mercato del lavoro e sullo sviluppo, il legislatore ha inteso prevedere apposita clausola valutativa onde monitorarne gli effetti e valutarne l'efficacia.

In ordine agli specifici contenuti delle norme si rinvia alla scheda di lettura di seguito riportata.

**ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA****RISPETTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE STATUTARIAMENTE  
E COSTITUZIONALMENTE DEFINITE**

La materia della formazione professionale non rientra fra quelle espressamente enumerate agli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione, che elencano rispettivamente le materie di competenza legislativa esclusiva e quelle di competenza legislativa concorrente della Regione medesima; affine all'ambito di cui trattasi è tuttavia la materia della legislazione sociale e dei rapporti di lavoro, di cui al disposto dell'articolo 17, lettera f) dello Statuto che enuncia le materie di potestà legislativa concorrente della Regione nonché quella dell'istruzione media e universitaria di cui alla lettera d) dell'articolo 17 (potestà concorrente) mentre l'istruzione elementare è attribuita alla competenza esclusiva di cui all'articolo 14 lettera r) dello Statuto.

In forza di tali disposizioni statutarie la Regione ha legiferato anche in tema di istruzione e formazione professionale con una disciplina dei rapporti di lavoro e di apprendistato nonché di formazione professionale prevista dalla legge regionale n. 24 del 1976 e successive modifiche ed integrazioni che ancora oggi rappresenta la più importante fonte normativa regionale in oggetto.

Dopo la riforma del titolo V e con la modifica dei criteri di ripartizione di competenza tra lo Stato e la Regione la materia della formazione professionale è demandata alla potestà legislativa residuale di queste ultime (ai sensi del comma 4 dello stesso art. 117 Cost.). Essa, infatti, non è ricompresa tra quelle di competenza statale esclusiva di cui all'articolo 117, comma 2 Cost., ed è esplicitamente esclusa dalla competenza legislativa concorrente Stato e delle Regioni in virtù del disposto dell'art. 117 comma 3, che, nell'assegnare alla competenza concorrente la materia dell'istruzione, testualmente recita "salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale".

L'ampiezza della potestà legislativa regionale residuale (che viene considerata assimilabile a quella esclusiva dettata a favore delle regioni speciali), senz'altro sussistente anche per la Sicilia ai sensi della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001 (applicazione anche alle Regioni a statuto speciale delle forme di autonomia più ampie attribuite alle Regioni ordinarie) apre pertanto nuovi spazi all'intervento normativo regionale, che ad oggi è stato assai limitato, fatta eccezione per la legge prima citata, di gran lunga precedente la legge costituzionale n. 3/2011, mentre da anni si attende una riforma ad ampio respiro del settore.

Va, tuttavia, tenuto presente che, stante la valenza del sistema di istruzione e formazione ed il ruolo che lo stesso riveste nel processo di sviluppo e di rilancio dell'economia, occorre considerare anche la competenza esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, competenza di cui all'articolo 117, comma 2 lettera m) della Costituzione (si ricorda in proposito la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale" ed i successivi decreti legislativi citati nel paragrafo relativo alla normativa di interesse).

In ultimo le norme proposte sono coerenti con il quadro normativo esistente in materia europea, specie con riguardo ai sistemi ed ai metodi di certificazione e di qualificazione.



**NORMATIVA DI INTERESSE**

La disciplina dei rapporti di lavoro e quella della formazione professionale è stata interessata da parecchi interventi normativi dello Stato e delle altre Regioni, alcuni dei quali peraltro sono stati ben presenti nel corso dell'esame del disegno di legge da parte della competente commissione legislativa e sono alla base dei disegni di legge originari presentati.

Per quanto riguarda la disciplina statale si segnala innanzitutto la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale" ed i successivi decreti legislativi:

- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53);

- decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53).

In materia di apprendistato e di lavoro vanno inoltre considerati anche i decreti legislativi di seguito riportati:

- decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modificazioni ed integrazioni;

- decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) e successive modifiche;

- decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92);

- decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

Per quanto riguarda la legislazione delle altre Regioni si ritiene di segnalare le seguenti leggi regionali, tutte successive al 2001, che hanno dettato organiche discipline del sistema di istruzione e formazione:

**Liguria**

L.R. 11 maggio 2009, n. 18

Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.

**Emilia Romagna**

L.R. 30 giugno 2011, n. 5

Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.

**Lombardia**

L.R. 6 agosto 2007, n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia.

## SCHEMA DI LETTURA

### NOTE DESCRITTIVE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITÀ

#### Art. 1.

##### *Oggetto e ambito di applicazione*

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità della legge definendo la formazione professionale uno strumento di politica attiva del lavoro e le relative iniziative un servizio di interesse pubblico.

L'art. 117, comma 3, Cost., esclude esplicitamente le materie «della istruzione e della formazione professionale» dalla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, demandandole, così, alla potestà legislativa residuale di queste ultime di cui comma 4 dello stesso art. 117 Cost.; ai sensi della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001, la Regione siciliana gode quindi di competenza esclusiva nella materia de qua.

Si suggerisce, pertanto, di riformulare il primo periodo del comma dell'articolo 1 facendo riferimento alla Costituzione piuttosto che all'articolo 17 dello Statuto, il quale annovera invece le competenze concorrenti tra Stato e Regione siciliana.

L'articolo 1 reciterebbe quindi come segue: “**Con la presente legge la Regione istituisce e disciplina il sistema regionale della formazione professionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, commi 3 e 4, e dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001**”.

#### Art. 2.

##### *Sistema regionale della formazione professionale*

L'articolo 2 individua i percorsi che afferiscono alla formazione professionale, delineati poi nel dettaglio dall'articolo 4 e seguenti.

#### Art. 3.

##### *Principi e finalità del sistema*

L'articolo 3 individua gli obiettivi che la Regione persegue attraverso il sistema della formazione professionale.

#### Art. 4.

##### *Percorsi, qualifiche e diplomi*

L'articolo 4 disciplina ciascuna delle specifiche tipologie di percorsi di formazione professionale e le qualifiche ed i diplomi ad esse correlate.

Occorre premettere che si fa riferimento al sistema europeo di classificazione dei livelli di istruzione (EQF *European Qualification Framework*), riportato nell'appendice normativa del presente dossier.

I percorsi sono quindi così articolati:

- percorsi di formazione professionale di durata triennale (art. 2 comma 1 lett. a)): essi prevedono l'acquisizione di una qualifica di III livello EQF; tali percorsi, cui possono accedere gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado, sono preferibilmente realizzati nell'ambito di sistemi di apprendimento duali di alternanza scuola/lavoro, con particolare riferimento alle esperienze in azienda, o in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'articolo 43 del Decreto Legislativo n. 85 del 15 giugno 2015;

- percorsi post qualifica (art. 2 comma 1 lett. b)): consentono il conseguimento del diploma professionale, sono interventi formativi rivolti agli utenti in possesso della qualifica triennale e finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di IV livello EQF. Hanno generalmente la durata di un anno;

- percorsi post diploma di istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS (art. 2 comma 1 lett. c)): consentono il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF; se i percorsi post diploma sono realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS) (art. 2 comma 1 lett. d)) consentono il conseguimento del diploma di tecnico superiore di V livello EQF. I percorsi post diploma sono frutto della collaborazione tra scuole, enti di formazione professionale, Università e imprese;

- integrazione di percorsi formativi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado per l'accesso a corsi ITS o universitari (art. 2 comma 1 lett. e)): l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, entro 180 giorni dall'approvazione della legge in commento, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale regolamenta, con decreto, le modalità per lo svolgimento dell'anno integrativo di quanti, in possesso del IV livello di certificazione EQF, intendano conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado o accedere ai corsi ITS.

Parimenti ed entro lo stesso termine, l'Assessore, d'intesa con la Conferenza regionale dei Rettori (CRUS) e sentito l'Ufficio scolastico regionale (USR), regolamenta, con proprio decreto, le modalità di accesso dei diplomati ITS (V livello EQF) o con qualifica equivalente ai corsi universitari.

I predetti decreti assessoriali sono sottoposti al parere preventivo della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;

- azioni di orientamento formativo e al lavoro (art. 2 comma 1 lett. f)): sono finalizzate a sostenere, sin dalla scuola secondaria di primo grado, i processi decisionali orientati alla scelta dei percorsi formativi, onde prevenire il fenomeno della dispersione scolastica dei destinatari;

- percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo (art. 2. comma 1 lett. g)): hanno l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani e degli adulti facendo acquisire loro, attraverso la partecipazione ad interventi formativi mirati, le competenze necessarie per un inserimento stabile e qualificato nel mercato del lavoro;

- percorsi formativi in apprendistato (art. 2. comma 1 lett. h)): sono rivolti ai giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni e consentono di acquisire, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e s.m.i., la qualifica o il diploma professionale, nonché il diploma di scuola secondaria di secondo grado o il certificato di specializzazione tecnica superiore (ITS). La regolamentazione dei suddetti percorsi compete alla Regione, che, nel merito, può promuovere percorsi sperimentali ed adottare un apposito Catalogo regionale. La Regione promuove, altresì, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e s.m.i, i percorsi in

apprendistato di alta formazione e ricerca, nonché quelli per il praticantato previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche. I percorsi in apprendistato di alta formazione e di ricerca sono riservati ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso dei requisiti previsti al citato art. 45 del D.L.gs. 81/2015. Le modalità di accesso ai predetti percorsi in apprendistato e le modalità attuative sono stabilite con apposito provvedimento del dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale e, limitatamente al praticantato ordinistico, del dipartimento regionale del lavoro;

- percorsi di formazione continua e permanente per adulti (art. 2 comma 1 lett. i)): rivolti a soggetti occupati e inoccupati che vogliono migliorare le proprie conoscenze e capacità per adeguarsi ai continui cambiamenti sociali, tecnologici e culturali e per meglio collocarsi nel mercato del lavoro nel rispetto del principio del Lifelong Learning, così come disciplinati dall'articolo 10 della presente legge;

- percorsi per le categorie svantaggiate (art. 2 comma 1 lett. j)): volti a favorire l'accesso al mondo del lavoro e l'inclusione sociale dei destinatari.

Si prevede altresì che la Regione incentivi e disciplini i tirocini estivi di orientamento professionale, per studenti di scuole e università, da svolgere in aziende ed enti regionali e ne promuove la realizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio.

### Art. 5.

#### *Competenze e certificazioni*

L'articolo 5 disciplina le competenze e le certificazioni correlate a ciascuno dei percorsi di cui all'articolo 2 stabilendo che le competenze si riferiscono, di norma, e salvo diverse disposizioni di legge alle qualifiche contenute nel repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito dalle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di formazione professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonché della certificazione delle stesse della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29. La Regione adotta, altresì, appositi provvedimenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze formali, informali e non formali.

Le attestazioni sono le seguenti e sono definite al comma 2 dell'articolo 5:

- qualifica professionale: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio delle qualifiche professionali IFP e al repertorio dei profili professionali regionali. È referenziata al II o III livello EQF;

- specializzazione: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio dei profili professionali regionali. Le competenze raggiunte permettono di approfondire e ottimizzare le conoscenze rispetto ad una particolare area professionale collegata al profilo professionale di riferimento. È referenziata al III, IV, V, VI o VII livello EQF;

- diploma professionale: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in riferimento al repertorio dei Diplomi professionali della IeFP. È referenziato al IV livello EQF;

- abilitazione e idoneità: certificano l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in relazione a profili professionalizzanti o obiettivi che

sono regolamentati da specifiche normative nazionali e/o regionali. Sono referenziati al III, IV, V, VI o VII livello EQF.

- attestazione di frequenza e profitto: attesta l'acquisizione di specifiche competenze che non prevedono come esito il formale conseguimento di una qualifica professionale, specializzazione, idoneità, abilitazione, diploma professionale. Non sono referenziate al livello EQF.

Si prevede che le azioni di cui al sistema regionale delle formazione professionale siano avviate in concomitanza temporale con le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado.

### Art. 6.

#### *Percorsi di istruzione e formazione professionale*

L'articolo 6 disciplina i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di secondo ciclo.

### Art. 7.

#### *Formazione tecnica superiore*

L'articolo 7 disciplina i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e di Istruzione tecnica superiore (ITS), che si inseriscono nel sistema nazionale dell'Istruzione superiore e sono istituiti per la formazione di tecnici specializzati.

### Art. 8.

#### *Formazione regolamentata*

L'art. 8 disciplina la formazione regolamentata prevedendo che i corsi di formazione regolamentata sono realizzati da enti di formazione accreditati per la macro-tipologia formativa "formazione continua e permanente" ai sensi della normativa regionale vigente (quale, posto che riformiamo il sistema; regolamenti? si può cassare?)

L'autorizzazione regionale rilasciata dal Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale è requisito di legittimità per la realizzazione delle attività formative e per il rilascio di attestazioni valide ai fini di legge.

L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale disciplina con decreto la durata, i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento e di realizzazione dell'esame finale.

Sono esclusi i corsi di formazione regolamentata che, in base alle vigenti norme, sono disciplinati e regolamentati in via esclusiva da altri dipartimenti dell'amministrazione regionale.

Gli esami finali per l'ottenimento dei diplomi di tecnico, qualora previsto dalla normativa di settore e di riferimento, sono disciplinati affinché possano rilasciare anche la relativa abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

Il riferimento alla direttiva comunitaria contenuto al primo comma dell'articolo 8 andrebbe riformulato al fine di delineare più correttamente il ruolo della direttiva nel sistema delle fonti della materia de qua.

### Art. 9.

#### *Tirocini ordinistici*

L'articolo 9 concerne i tirocini ordinistici e statuisce che la Regione sostenga i periodi di praticantato obbligatorio o esperienze di tirocini professionalizzanti non obbligatori che costituiscono per i beneficiari azioni atte a favorire le scelte professionali e l'inserimento nel mercato del lavoro.

Non è chiara la portata applicativa della norma: in specie non si comprende in che modo la Regione sostenga i tirocini ordinistici e che valore abbiano questi nel sistema della formazione professionale delineato dalla legge in commento.

### Art. 10.

#### *Formazione continua e permanente*

L'articolo prevede che la Regione promuova la formazione continua e permanente, anche su richiesta delle imprese e anche mediante attestazioni di qualità di corsi ed attività formative autofinanziati ad accesso libero in e-learning e corsi MOOC.

Andrebbe chiarito se le iniziative possano svolgersi a prescindere da una richiesta delle imprese.

Occorre specificare cosa si intenda con l'acronimo MOOC (Massive Open Online Courses).

### Art. 11.

#### *Catalogo regionale dell'offerta formativa*

La norma introduce l'istituzione del Catalogo regionale dell'offerta formativa, che dovrà essere volta ad accrescere l'occupabilità della popolazione in età lavorativa attraverso l'aggiornamento di conoscenze, abilità e competenze, finalizzato alla riqualificazione delle competenze e al conseguimento di qualifiche professionali in un'ottica di rafforzamento delle specificità dell'economia siciliana. Si tratta di uno strumento di semplificazione che consente agli organismi accreditati di presentare le proprie proposte formative e facilitare il flusso di informazioni tra gli erogatori del servizio e gli utenti.

### Art. 12.

#### *Modalità di accesso ai percorsi*

Si prevede al comma 1 l'aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni della Regione, che disciplina le qualificazioni regionali in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.lgs. 13/2013.

Al comma 3 si introducono forme di premialità per gli organismi formativi che raggiungano determinati livelli di efficienza.

Al quarto comma si introduce lo strumento del voucher per avere accesso ai percorsi, ad esclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di durata non inferiore ai 3 anni, in adempimento al diritto-dovere alla formazione per il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo e dei percorsi post qualifica che consentono l'acquisizione ed il conseguimento del diploma professionale. Attraverso i voucher l'utente potrà avere il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione a un corso di formazione. Viene prevista a carico della Regione un'attività di monitoraggio nell'utilizzo corretto dei voucher. E, inoltre, il voucher viene preferito come mezzo di accesso ai percorsi per i corsi la cui durata complessiva sia inferiore alle 200 ore.

Al fine di rendere più agevole la lettura dell'articolo si suggerisce di separare i primi tre commi dai restanti tre, da inserire in un articolo a parte.

### Art. 13.

#### *Soggetti del sistema e albo degli organismi di formazione professionale*

Individua la platea dei soggetti del sistema di formazione, ovvero enti pubblici e privati accreditati alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento. Al fine di rendere conoscibile tale elenco è istituito l'albo dei soggetti accreditati. L'iscrizione allo stesso è *condicio sine qua non* per ottenere l'abilitazione all'erogazione dei servizi.

I commi 3, 4 e 5 individuano le modalità per ottenere l'accreditamento rinviando ad un regolamento di attuazione da emanarsi con decreto del Presidente della Regione.

L'elenco viene aggiornato con decreto del dirigente generale del dipartimento dell'istruzione.

Il comma 6 prevede forme di collaborazione con i fondi interprofessionali.

Si suggerisce di separare i primi due commi dell'articolo dai restanti, che potrebbero confluire in un articolo a parte la cui rubrica potrebbe essere "Modalità di accreditamento".

### Art. 14.

#### *Formatori e personale dipendente*

L'articolo detta le modalità di reclutamento dei formatori e del personale che opera nel settore della formazione professionale.

Il comma 5 istituisce per finalità di ricognizione un registro dei formatori, a cui vengono iscritti di diritto i soggetti di cui l'albo dell'articolo 14 della legge regionale n. 24/1976. Per tali soggetti fino al 2025 continua ad applicarsi la previsione secondo la quale gli organismi di formazione accreditati nello svolgimento dell'attività formativa finanziata anche parzialmente dalla Regione, in caso di nuove assunzioni, danno priorità, nel rispetto del loro assetto tecnico-organizzativo, pena l'avvio delle procedure di sospensione dell'accreditamento, a tale personale.

Quest'ultimo personale dovrà confermare la propria iscrizione all'albo a pena di decadenza. E per mantenere l'iscrizione all'albo il personale dovrà partecipare a corsi di aggiornamento.

Si segnala che al comma 8 viene introdotta la possibilità per i lavoratori ex sportellisti di partecipare ai corsi di aggiornamento qualora siano in possesso dei requisiti per svolgere funzioni di tutoraggio e di docenza.

### Art. 15.

#### *Sistema di certificazione*

La norma disciplina il sistema di certificazione nell'ambito delle competenze regionali, al fine di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità.

### Art. 16.

#### *Comitato per le politiche regionali della formazione professionale*



L'articolo istituisce il Comitato per le politiche regionali della formazione professionale con funzioni consultive le cui modalità attuative sono demandate ad un successivo decreto che l'Assessore regionale per l'istruzione dovrà adottare.

La norma pur istituendo un organo non comporta spese, atteso che i compiti saranno svolti a titolo gratuito.

### Art. 17.

#### *Programmazione del sistema regionale della formazione professionale*

Affida all'assessore competente l'aggiornamento annuale della programmazione ed il monitoraggio sull'attuazione in collaborazione con il Comitato per le politiche regionali della formazione professionale.

### Art. 18.

#### *Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale della formazione professionale*

Introduce la clausola valutativa per la periodica valutazione del sistema della formazione professionale, attribuendo all'Assessore il compito di individuare ed adottare gli strumenti idonei per la valutazione della qualità dell'offerta formativa.

### Art. 19.

#### *Sistema informativo*

Disciplina le modalità attuative del sistema informativo per creare idonee misure di semplificazione nella trasmissione dati nelle pubbliche amministrazioni.

### Art. 20.

#### *Formazione a favore dei dipendenti della pubblica amministrazione*

Si propone di realizzare a regime corsi di aggiornamento a favore dei dipendenti della pubblica amministrazione.

### Art. 21.

#### *Modifiche dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale*

Reca nell'ambito dell'assessorato regionale dell'istruzione la costituzione di due distinti dipartimenti regionali: il Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio e il Dipartimento della formazione professionale.

La norma contiene spesa.

Si vedano in proposito le osservazioni della Ragioneria generale della Regione, riportate nel documento n. 18 del Servizio studi relativo alle problematiche afferenti ai profili di copertura finanziaria delle norme del disegno di legge in esame.

### Art. 22.

#### *Finanziamento del sistema di formazione*

Prevede le fonti di finanziamento del sistema della formazione professionale, indicate nei fondi nel PO 2014-2020 FSE.

A tal proposito si rinvia ai profili di criticità sollevati nel documento n. 18 del Servizio studi relativo alle problematiche afferenti agli aspetti di compatibilità finanziaria delle norme del disegno di legge in esame, con specifico riferimento alla necessità di prevedere un congruo stanziamento sul bilancio regionale a copertura della quota di cofinanziamento regionale.

Art. 23.

*Disposizioni transitorie e finali*

La norma disciplina le disposizioni transitorie e finali prevedendo l'abrogazione della legge regionale n. 24 del 1976, ma il terzo comma fa salve le leggi speciali in materia. Proprio il comma 3 merita di un approfondimento, sarebbe, infatti, auspicabile elencare le norme la cui efficacia resta salva, altrimenti non essendo espressamente abrogate, restano comunque efficaci ciò potrebbe comportare problemi di coordinamento con la nuova normativa.

## APPENDICE NORMATIVA

### Statuto della Regione Siciliana Art. 14.

1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità.

### Statuto della Regione Siciliana Art. 17.

Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella GURI n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 26 dell'1 febbraio 2001).

1. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media e universitaria;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello stato;
- g) annona;
- h) assunzione di pubblici servizi;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

### Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 117, 118

#### 117. (1) (2)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (3);
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (4).

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato .

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, [L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3](#).

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

(2) Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la [L. 5 giugno 2003, n. 131](#).

(3) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, *L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1*. Le disposizioni di cui alla citata *L.Cost. n. 1/2012* si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Il testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013 era il seguente: «e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;».

(4) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, *L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1*. Le disposizioni di cui alla citata *L.Cost. n. 1/2012* si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Il testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013 era il seguente: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.».

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma *dell'articolo 117*, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, *L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi art. 7, *L. 5 giugno 2003, n. 131*.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

## D.Lgs. 15-6-2015 n. 81, artt. 43, 45

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 144, S.O.

**Art. 43.** *Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore*

1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al *decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*, e di quelli di cui all'articolo 46.

2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato per

la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.

4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo di cui all'*articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005*. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

5. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. A tal fine, è abrogato il comma 2 dell'*articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato, di cui all'*articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87*.

6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle province autonome. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

8. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del *decreto legislativo n. 226 del 2005*, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5.

#### **Art. 45. Apprendistato di alta formazione e di ricerca**

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'*articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in

deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.

3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. (28)

5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (29)

(28) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016.

(29) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016.

#### D.Lgs. 28-8-1997 n. 281, art. 9

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

##### 9. Funzioni.

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

- 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
- 2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
- 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-

regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane (16).

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato (17).

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale (18).

(16) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(17) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(18) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92,



95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

### L.R. 29-12-2016 n. 29, art. 1

Sistema di Certificazione regionale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 31 dicembre 2016, n. 58.

**Art. 1.** *Sistema di Certificazione regionale.*

1. La Regione siciliana, ai sensi del [decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13](#), è 'ente pubblico titolare' della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Tali servizi, nella cornice dell'apprendimento permanente, sono finalizzati a valorizzare il patrimonio degli apprendimenti comunque acquisiti dai cittadini favorendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità sul mercato del lavoro.

2. In attuazione di quanto previsto dal [decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13](#) e dalle conseguenti norme secondarie di attuazione, e nell'esercizio delle funzioni di indirizzo di cui all'[articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente della Regione, emanato su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sono definite le caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione (2).

3. Il Sistema di cui alle disposizioni precedenti disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, di titolarità regionale, in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e *standard* minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al richiamato [decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13](#) e alle conseguenti norme secondarie di attuazione. Il Sistema di certificazione regionale assume, come riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, il Repertorio regionale delle qualificazioni adottato in applicazione dell'[articolo 30 della legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8](#).

4. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale individua gli enti titolati e definisce la procedura per la certificazione delle competenze acquisite in ambito formale.

5. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, definisce le modalità di attuazione e individua gli enti titolati all'erogazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale tra i quali saranno inclusi i Centri per l'Impiego regionali che rispondano alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni.

6. Gli enti titolati all'erogazione del servizio si avvarranno, se necessario, delle competenze tecniche e delle strutture logistiche dei soggetti della rete per l'apprendimento permanente così come descritti nelle intese istituzionali tra Governo, Regioni ed Enti Locali in materia.

---

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.Reg. 7 marzo 2018, n. 6](#).

### Dir. 7-9-2005 n. 2005/36/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255. Entrata in vigore il 20 ottobre 2005.

**Art. 1.**

*Oggetto.*

La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato «Stato membro ospitante»), che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati «Stati membri d'origine») e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

La presente direttiva definisce altresì le regole relative all'accesso parziale a una professione regolamentata nonché al riconoscimento di tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro (7).

---

(7) Comma aggiunto dall'[articolo 1 della direttiva 2013/55/UE](#).

L. 17-8-2005 n. 174, art. 3

Disciplina dell'attività di acconciatore.

Publicata nella Gazz. Uff. 2 settembre 2005, n. 204.

**3. Abilitazione professionale.**

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della [legge 19 gennaio 1955, n. 25](#), e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività (5).

6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (6).

(5) Comma aggiunto dal comma 2 dell'[art. 77, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#) e poi così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'[art. 15, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147](#).

(6) Vedi, anche, il comma 2 dell'[art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7](#).

D.A.26-5-2016, n. 2570

Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana

L.R. 7-5-2015 n. 9, art. 86

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.

Publicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 15 maggio 2015, n. 20, S.O. n. 16.

**Art. 86. Accredimento enti di formazione professionale (64).**

1. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, in conformità alle specifiche intese raggiunte in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'[articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#) e successive modifiche ed integrazioni, sono approvate le disposizioni disciplinanti l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana.

(64) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il [D.P.Reg. 1° ottobre 2015, n. 25](#) e il [Dec. Ass. 7 settembre 2016](#).

L.R. 10-7-2018 n. 10, art. 5

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I.

Publicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 13 luglio 2018, n. 30, S.O. n. 1.

**Art. 5. Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale.**

1. Per il triennio 2018-2020, gli organismi di formazione accreditati nello svolgimento dell'attività formativa finanziata anche parzialmente dalla Regione, in caso di nuove assunzioni, danno priorità, nel rispetto del loro assetto

tecnico-organizzativo, pena l'avvio delle procedure di sospensione dell'accreditamento, al personale di adeguata qualificazione, quale risulta dal vigente provvedimento attuativo dell'*articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24*.

2. Per il medesimo triennio 2018-2020, l'albo di cui all'*articolo 14 della legge regionale n. 24/1976* è costituito dai soggetti già formalmente iscritti ed è considerato ad esaurimento. Tutte le altre istanze confluiscono in apposito e separato elenco cui fare ricorso esclusivamente nelle ipotesi d'impossibilità di reperire le relative figure professionali nell'ambito dell'albo predetto.

3. All'*articolo 1, comma 6, della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10* le parole da "oltre al recupero delle anticipazioni" fino a "*legge regionale 8 novembre 2007, n. 21*" sono sostituite dalle parole "con provvedimenti del Ragioniere generale, su proposta del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, le somme impegnate per il Piano regionale dell'offerta formativa cui, a seguito di rendicontazione, non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi delle vigenti disposizioni".

4. A valere sulle disponibilità di parte della Missione 4, Programma 6, Capitolo 373354, il dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa con la Ragioneria generale della Regione, al fine di agevolare i processi di rendicontazione e per le finalità di cui al comma 3, è autorizzato ad utilizzare una quota, nella misura massima dell'1,5 per cento, per il monitoraggio e la valutazione dei relativi percorsi di istruzione e formazione professionale afferenti all'obbligo scolastico, in analogia a quanto previsto dal *comma 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

Dec. 17-8-2005 n. 2005/646/CE

Decisione della Commissione relativa all'istituzione di un registro di siti destinati a formare la rete di intercalibrazione conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Publicata nella G.U.U.E. 19 settembre 2005, n. L 243.

L.R. 15-5-2000 n. 10, art. 2, tabella A

Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 maggio 2000, n. 23.

**Art. 2.**

*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.*

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo (5);

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa;

g) gli altri atti indicati dalla legge.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate al comma 2 possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.

3-bis. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi

dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi (6).

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il Presidente della Regione, su proposta motivata dal dirigente generale, può opporre il segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle persone, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la commissione ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può deliberare, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, di riunirsi in seduta segreta informandone, altresì, il Presidente della Regione o l'Assessore da questi delegato (7).

3-quater. Per le esigenze conoscitive di cui al presente articolo, ai deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere, devono essere forniti su richiesta i relativi documenti preparatori (8).

4. Il Presidente della Regione e gli Assessori non possono annullare, revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il Presidente della Regione o gli Assessori fissano un termine perentorio per l'adozione dei relativi provvedimenti od atti. Permanendo l'inerzia od in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, il Presidente della Regione o gli Assessori, previa contestazione, salvo nei casi di assoluta urgenza, possono nominare un commissario ad acta scelto tra i dirigenti di prima fascia dandone comunicazione alla Giunta regionale. Resta salvo il potere di annullamento per motivi di legittimità del Presidente della Regione.

(5) Vedi, anche, la *Circ.Ass. 28 marzo 2012*.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 45, comma 2, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

(7) Comma aggiunto dall'*art. 45, comma 2, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

(8) Comma aggiunto dall'*art. 45, comma 2, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

**Tabella A**

**DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI**

**Presidenza della Regione**

- Segreteria generale.
- Ufficio legislativo e legale.
- Dipartimento regionale della protezione civile.
- Dipartimento regionale della programmazione.
- Dipartimento regionale degli affari extraregionali.
- Dipartimento regionale Autorità di bacino.

**Assessorato regionale delle attività produttive**

Dipartimento regionale delle attività produttive.

**Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana**

- Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

**Assessorato regionale dell'economia**

- Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.
- Dipartimento regionale delle finanze e del credito.

**Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità**

- Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
- Dipartimento regionale dell'energia.

**Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro**

- Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.
- Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

**Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica**

- Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
- Dipartimento regionale delle autonomie locali.

**Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità**

- Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.
- Dipartimento regionale tecnico.

**Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale**

- Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

**Assessorato regionale delle risorse dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea**

- Dipartimento regionale dell'agricoltura.
- Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.
- Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

**Assessorato regionale della salute**

- Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.
- Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.

**Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente**

- Dipartimento regionale dell'ambiente.
- Dipartimento regionale dell'urbanistica .
- Comando del corpo forestale della Regione siciliana.

**Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo**

- Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

(74) Tabella così modificata dall'art. 3, comma 2, L.R. 8 maggio 2018, n. 8, a decorrere dall'11 maggio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 104, comma 1, della stessa L.R. n. 8/2018) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 103, comma 2, della medesima legge). In precedenza, la presente tabella era già stata modificata dall'art. 14, comma 2, L.R. 26 novembre 2000, n. 24, dall'art. 1, comma 5, L.R. 28 aprile 2003, n. 6, dall'art. 127, comma 35, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, dall'art. 5, commi 1 e 3, L.R. 19 maggio 2005, n. 5 e dall'art. 1, comma 2, L.R. 14 aprile 2006, n. 15, dagli artt. 1 e 8, L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, dall'art. 24, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 5, dall'art. 4, comma 2, L.R. 12 luglio 2011, n. 12, dall'art. 11, commi 12 e 13, L.R. 9 maggio 2012, n. 26, dall'art. 34, comma 3, L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

(75) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, L.R. 6 febbraio 2006, n. 10 la presente tabella è integrata, per la Presidenza della Regione, dall'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo D'Orleans e dei siti presidenziali e dal Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.

L.R. 29-12-1962 n. 28, art. 8

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana.  
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 29 dicembre 1962, n. 64.

**Art. 8.**

*Attribuzioni degli Assessorati regionali.*

1. Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

a) Assessorato regionale delle attività produttive: industria. Cooperazione, escluse le attività delle cooperative edilizie. Commercio, mostre, fiere, mercati. Artigianato. Commercio con l'estero, attività promozionali all'estero e internazionalizzazione delle imprese. Vigilanza sugli enti di settore e sulle cooperative. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attività ricettive. Ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi;

b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana: patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliotecario, etnoantropologico e storico-artistico. Tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici. Attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell'identità siciliana;

c) Assessorato regionale dell'economia: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Dpef. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-contabile compresi i controlli sugli enti pubblici e sulle società partecipate della Regione. Committenza unica per l'acquisto dei beni e dei servizi. Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio;

d) Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità: energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive. Cave, torbiere e saline. Servizi di pubblica utilità di interesse regionale. Vigilanza enti di settore;

e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro: programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo settore. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Ipab. Servizio civile. Lavoro. Attività ispettive e di vigilanza sul lavoro. Emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro. Fondo siciliano per l'occupazione. Servizi pubblici per l'impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e per l'impiego. Ciapi. Incentivi per l'occupazione. Formazione in azienda e nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l'occupazione dei disabili. Lavori socialmente utili e workfare. Statistiche. Diritti civili. Pari opportunità. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori. Rapporti con gli enti pubblici relativi;

f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica: gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale. Formazione e qualificazione professionale del personale regionale. Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti. Autoparco. Acquisizione di beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali. [Attività informatiche della Regione e della Pubblica Amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi]. Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale, fatte salve le competenze dell'Assessorato

regionale dell'economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale. Attività informatiche della Regione e della pubblica amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi (17);

g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata. Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti. Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica utilità. Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici. Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale. Vigilanza enti di settore;

h) Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale: funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado. Formazione professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore;

i) Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale e forestale. Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura. Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Demanio trazzerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore. Pesca. Demanio forestale (18);

l) Assessorato regionale della salute: sanità. Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli alimenti. Sanità animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore;

m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Demanio idrico. Difesa del suolo. Demanio idrico. Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall'inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di settore (19);

n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in Italia e all'estero. Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri e orchestre. Promozione attività musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in genere. Vigilanza enti di settore.

(15) Il presente articolo, già modificato dall'art. 25, L.R. 28 novembre 1970, n. 48, dall'art. 1, L.R. 6 giugno 1984, n. 38, dall'art. 56, comma 11, L.R. 3 maggio 2001, n. 6 e dall'art. 76, comma 1, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, è stato poi così sostituito dall'art. 7, L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 (come modificato dall'art. 15, comma 15, L.R. 14 maggio 2009, n. 6 e dall'art. 127, comma 8, L.R. 12 maggio 2010, n. 11), a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi dell'art. 10, comma 1, della citata L.R. n. 19/2008 e dell'art. 130, comma 2, della suddetta L.R. n. 11/2010) e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Attribuzioni degli assessorati regionali. Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

*Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.*

Produzione agricola, zootecnia, sperimentazione agraria, fitopatologia. Interventi per l'efficienza produttiva delle aziende agricole e zootecniche. Bonifica. Consorzi ed altri enti di bonifica. Esercizio delle attribuzioni, efondiaria norma delle vigenti leggi, in materia di opere di bonifica. Propaganda. Caccia.

Riforma agraria. Trasformazione agraria e fondiaria. E.S.A. Miglioramento fondiario e relativi consorzi. Credito agrario. Piccola proprietà contadina. Demanio armentizio. Usi civici. Contratti agrari. Vigilanza sui consorzi agrari e sugli altri enti ed istituzioni di carattere economico, tecnico e scientifico operanti nel settore.

Valorizzazione, tutela e distribuzione dei prodotti agricoli. Ammassi. Conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli effettuate da produttori agricoli singoli o associati.

Foreste, rimboschimenti e demanio forestale. Azienda delle foreste demaniali. Bonifica montana. Sistemazione idraulico-forestale, vincolo forestale. Tutela del patrimonio silvopastorale e disciplina dei pascoli. Programmazione o disposizione della spesa per le altre opere di propria competenza.

*Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.*

Istruzione primaria e professionale. Scuole popolari e materne.

Affari concernenti l'istruzione media ed universitaria. Scuole di perfezionamento.

Educazione fisica e sportiva della gioventù scolastica. Assistenza scolastica. Perfezionamento ed aggiornamento professionale del personale delle scuole primarie e professionali.

Accademie ed enti culturali e scientifici.

Scuole non governative.

Tutela del paesaggio. Antichità ed opere artistiche. Musei e biblioteche.

Beni culturali ed ambientali: naturali e naturalistici; paesistici, architettonici ed urbanistici; archeologici; etno-antropologici; storici, artistici ed iconografici; archivistici.

Educazione permanente.

Valorizzazione dell'arte drammatica. Interventi per la diffusione della cultura musicale.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

### *Assessorato del bilancio e delle finanze.*

Preparazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione.

Esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti e delle aziende autonome regionali.

Verifica della conformità delle spese alle leggi ed alle norme di esecuzione, della regolarità delle gestioni di consegnatari di fondi e di beni della Regione.

Verifica delle scritture contabili.

Amministrazione del bilancio e servizi del tesoro.

Disciplina del credito e del risparmio.

Analisi e andamento della finanza regionale.

Redditi patrimoniali. Imposte dirette ed indirette. Tasse. Tributi, entrate in genere e catasto. Proventi, concorsi, contributi, rimborsi. Finanza locale: attività tributaria degli enti locali, assegnazione di quote di tributi, rimborso di oneri per servizi regionali e statali.

Il riscontro degli atti di ciascuna Amministrazione previsto dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dalle norme regionali in materia, è effettuato dalle Ragionerie centrali.

L'Assessore per il bilancio e le finanze fa parte del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

### *Assessorato della cooperazione del commercio, dell'artigianato e della pesca.*

Cooperazione. Cooperative edilizie nell'ambito delle linee della politica della casa.

Commercio. Mostre, fiere, mercati, propaganda. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di intesa con l'assessorato dell'industria per gli affari di relativa competenza.

Artigianato.

Pesca, anche nelle acque interne.

L'Assessore della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca fa parte del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

### *Assessorato degli enti locali.*

Enti locali, consorzi: ordinamento, circoscrizioni, controllo. Commissioni provinciali di controllo.

Finanza locale, salve le attribuzioni dell'Assessorato del bilancio e delle finanze.

Operazioni elettorali.

Vigilanza sugli enti di assistenza e beneficenza. Assistenza ad enti pubblici, ad enti morali ed a privati; ricoveri. Assegno mensile ai vecchi lavoratori.

### *Assessorato dell'industria.*

Industria. Attività armatoriali. Miniere. Ricerche minerarie e regime dell'attività estrattiva. Polizia mineraria.

Cave. Torbiere. Saline. Enti ed aziende regionali a carattere industriale. Centri di sperimentazione industriale.

Trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Attività relative alle zone, aree e nuclei di sviluppo industriale e loro consorzi.

Fonti di energia.

Partecipazioni regionali.

### *Assessorato dei lavori pubblici*

Lavori pubblici di interesse regionale.

Esecuzione e manutenzione a mezzo degli uffici tecnici dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri enti pubblici dei lavori pubblici di propria competenza e delle opere pubbliche per le quali la competenza a disporre è attribuita ad altri Assessorati.

Alta vigilanza sull'esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli enti locali dai medesimi programmate ed eseguite con fondi del bilancio regionale.

Tutela tecnica dei piani urbanistici.

Edilizia popolare e sovvenzionata. Politica della casa.

Regime delle acque e degli impianti elettrici. Vigilanza sull'Ente acquedotti siciliani.

Espropriazione per pubblica utilità.

L'Assessorato dei lavori pubblici provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli, anche in corso di esecuzione dei lavori, a mezzo dell'Ispettorato tecnico e dell'Ispettorato tecnico regionale.

L'Ispettorato tecnico provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli per le opere pubbliche di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o ad esso delegati.

L'Ispettorato tecnico regionale svolge gli adempimenti tecnici ed i connessi controlli concernenti le opere pubbliche di competenza delle amministrazioni diverse dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

### *Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.*

Massima occupazione; collocamento. Rapporti di lavoro.

Addestramento, qualificazione e specializzazione della mano d'opera. Apprendistato. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori: rapporti con gli Enti pubblici relativi.

Programmazione ed assegnazione dei cantieri di lavoro.

Attività inerente alla emigrazione. Contributi unificati e relativo contenzioso.

### *Assessorato della sanità.*

Igiene e profilassi. Sanità pubblica. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Centri ospedalieri. Interventi antianofelici. Vigilanza sanitaria e ospedaliera.

Vigilanza igienica sulla preparazione e sul commercio dei prodotti alimentari. Igiene dell'alimentazione.

Profilassi ed assistenza veterinaria; vigilanza sugli enti ed istituti relativi.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza. Controllo e vigilanza sulle opere sanitarie ed igieniche di competenza regionale o realizzate con il contributo della Regione

Servizio medico fiscale nei confronti del personale della Regione.

*Assessorato del territorio e dell'ambiente.*

Urbanistica. Consiglio regionale dell'urbanistica.

Piano regionale urbanistico. Piani territoriali di coordinamento. Piani regolatori comunali generali e particolareggiati. Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale. Regolamentazione urbanistica ed edilizia

Tutela dell'ambiente. Assetto del territorio e coordinamento degli interventi relativi. Centri storici.

Coordinamento degli interventi in materia di acque. Piano delle acque.

Demanio marittimo.

Piani quinquennali, programmi annuali, piani urbanistici delle Comunità montane, Ripartizione e trasferimenti di somme ex *legge 3 dicembre 1971, n. 1102*.

Parchi e riserve naturali regionali. Localizzazione di aree attrezzate.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

*Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.*

Turismo. Vigilanza alberghiera sugli impianti ricettivi in genere, sulle agenzie di viaggio e sulle attrezzature aventi diretta attinenza col movimento turistico. Manifestazioni turistiche e propaganda in Italia e all'Estero. Valorizzazione ed amministrazione del patrimonio turistico-alberghiero regionale e delle aziende e gestioni alberghiere, turistiche, idrotermominerali. Aree e zone di sviluppo turistico. Valorizzazione turistica del patrimonio archeologico ed artistico. Turismo sociale, giovanile e scolastico.

Coordinamento e disciplina delle attività e manifestazioni liriche, drammatiche, concertistiche e cinematografiche. Disciplina dei locali di pubblico spettacolo.

Impianti, attrezzature, attività e manifestazioni sportivo.

Comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, o di prevalente interesse regionale.

Coordinamento, vigilanza e tutela sugli enti, anche consorziali, e sugli istituti, associazioni ed istituzionali, che svolgono nel territorio della Regione attività nel campo del turismo, dello spettacolo, dello sport, dei trasporti e delle comunicazioni, attività culturali od artistiche connesse al turismo.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.».

(16) Lettera così modificata dall'*art. 56, comma 1, L.R. 7 maggio 2015, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 99, comma 1 della stessa legge*) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 97, comma 2 della citata legge*.

(17) Lettera così modificata dapprima dall'*art. 15, comma 15, L.R. 14 maggio 2009, n. 6*, poi dall'*art. 127, comma 8, L.R. 12 maggio 2010, n. 11* e infine dall'*art. 35, comma 7, L.R. 15 maggio 2013, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (come disposto dall'*art. 77, comma 1, della medesima legge*) e con effetto dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 76, comma 2, della stessa legge*).

(18) L'*art. 34, comma 2, L.R. 15 maggio 2013, n. 9*, ha disposto la modifica della presente lettera (come ivi indicato) a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 del medesimo articolo).

(19) Lettera dapprima aggiunta dall'*art. 28, comma 1, L.R. 12 luglio 2011, n. 12* e poi così modificata dall'*art. 71, comma 7, L.R. 15 maggio 2013, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (come disposto dall'*art. 77, comma 1, della medesima legge*) e con effetto dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 76, comma 2, della stessa legge*) e dall'*art. 43, comma 1, L.R. 17 marzo 2016, n. 3*, a decorrere dal 18 marzo 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 76, comma 1 della stessa legge*) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2016, (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74, comma 2 della medesima legge*).

### L.R. 3-12-2003 n. 20, art. 11

Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 5 dicembre 2003, n. 53.

#### Art. 11.

*Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale (11).*

1. Al fine di ottimizzare l'impatto funzionale della riforma dell'amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di piena funzionalità amministrativa della Regione, nell'ambito di un processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale, sono introdotte le seguenti disposizioni.



2. L'individuazione delle strutture intermedie e delle unità operative di base dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Sono abrogati il comma 4 dell'*articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* e il comma 3 dell'*articolo 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6* (12).

3. L'accesso di cui all'*articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, è attivato, con le medesime procedure e alle stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.

4. L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell'*articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* (13).

5. L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale (*inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'aver espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'*articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

6. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

7. Il limite del 5 per cento di cui al comma 8 dell'*articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, è elevato al 30 per cento (14).

8. I rinnovi contrattuali di cui all'*articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, possono essere disposti, una sola volta, anche per un periodo minimo di un anno.

(11) Per la proroga degli incarichi dirigenziali, di cui al presente articolo, vedi l'*art. 13, comma 12, L.R. 17 marzo 2016, n. 3*.

(12) Comma così modificato dall'*art. 49, comma 8, L.R. 7 maggio 2015, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 99, comma 1 della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 2 della citata legge. Vedi, anche, l'*art. 3, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 19*.

(13) Vedi anche l'*art. 3, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 19*.

(14) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, primo periodo, *L.R. 16 dicembre 2008, n. 19*. La modifica ha riguardato la sostituzione della precedente percentuale del 20% con quella attuale del 30%.

DECRETO PRESIDENZIALE 14 giugno 2016, n. 12

**N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 3, del D.P. 27 giugno 2019, n. 12.**

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 1° luglio 2016, n. 28

Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

L.R. 6 marzo 1976, n. 24

Addestramento professionale dei lavoratori (2).

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 9 marzo 1976, n. 13.

(2) Vedi, anche, la *Circ.Ass. 18 aprile 1985, n. 13*; la *Circ.Ass. 25 maggio 1989, n. 116*; la *Circ.Ass. 29 novembre 1993, n. 9/93*; la *Circ.Ass. 10 novembre 1994, n. 12/94/V*; la *Circ.Ass. 3 maggio 1996, n. 7/F.P./96*; la *Circ.Ass. 8 gennaio 1998, n. 1*, il *Dec.Ass. 26 giugno 1996*, la *Circ.Ass. 26 aprile 2001, n. 1*, la *Circ.Ass. 17 febbraio 2003, n. 1/FP* e la *Circ. 8 aprile 2009, n. 3*.

**Art. 1.**

L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione promuove, programma, dirige e coordina le iniziative di formazione professionale in tutti i settori delle attività economiche e sociali, ad eccezione del settore sanitario (3), ed ai vari livelli di qualificazione.

L'azione formativa, nel rispetto delle linee di indirizzo della programmazione economica regionale e del principio della partecipazione, in coerenza ai programmi di intervento economico-sociale approvati dall'Assemblea regionale siciliana, in una visione integrata con le politiche di pieno impiego, in attesa della riforma della scuola secondaria superiore, è diretta a realizzare un servizio pubblico che favorisca lo sviluppo della personalità, della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, e potenzi le occasioni di più elevata capacità professionale, onde agevolare l'allargamento delle possibilità di occupazione.

Le iniziative regionali tenderanno a muoversi in connessione con le linee di intervento degli organi comunitari, anche in modo da potere usufruire delle provvidenze relative disponibili per le iniziative di politica regionale.

(3) Vedasi la *legge regionale 24 luglio 1978, n. 22*.

### **Art. 2.**

Per conseguire le finalità di cui all'art. 1, l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione provvede:

- a) ad esercitare l'azione di coordinamento fra strutture formative, forze produttive, forze sociali ed amministrazioni pubbliche interessate;
- b) a curare studi e ricerche ed a raccogliere documentazioni ed informazioni in materia di formazione professionale, avvalendosi anche delle strutture pubbliche nazionali di formazione professionale, in funzione della programmazione regionale e di settore;
- c) alla concessione di contributi e sovvenzioni in favore di enti che si prefiggono, finalità di formazione professionale, secondo le norme della presente legge;
- d) alla promozione ed alla istituzione di centri, corsi ed altre iniziative in materia, secondo le norme della presente legge;
- e) al riconoscimento della idoneità tecnico-didattica di centri ed enti che svolgono attività di formazione professionale, al fine della validità dell'attestato da essi rilasciato;
- f) alla vigilanza tecnico-didattica ed amministrativo-contabile sulle attività di formazione professionale.

### **Art. 3.**

L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione promuove, istituisce e finanzia:

- a) corsi di prima formazione, rivolti ai giovani che abbiano assolto all'obbligo scolastico o in difetto che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, volti ad assicurare una cultura di base polivalente, l'apprendimento di condizioni tecniche generali, la formazione civica e sociale degli allievi;
- b) corsi di qualificazione, rivolti al conferimento di compiute capacità tecniche e culturali in vista dell'acquisizione di una qualifica professionale, riservati a:
  - lavoratori occupati che intendono migliorare la propria preparazione, anche usufruendo degli istituti contrattuali per il diritto allo studio;
  - lavoratori disoccupati che abbiano bisogno di conseguire una nuova qualifica per un più facile reinserimento nell'attività lavorativa;
  - lavoratori autonomi che abbiano bisogno di un aggiornamento tecnologico per una conduzione più moderna dell'impresa individuale;
- c) corsi di specializzazione e sperimentazione aziendale, intesi al raggiungimento di un'approfondita conoscenza di particolari processi tecnologici ed operativi;
- d) corsi di aggiornamento e di perfezionamento, diretti ad assicurare un sistema di formazione permanente, anche come continuazione e sviluppo dei corsi di cui ai punti precedenti;
- e) corsi di recupero sociale per disadattati, invalidi, minorati;
- f) corsi di insegnamento complementare per apprendisti, in attesa di una nuova normativa nazionale;
- g) corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale preposto alle attività di formazione professionale;
- h) ogni altro corso destinato a soddisfare esigenze formative particolari e rientranti nelle finalità della presente legge;
- i) convegni di studio, attività di sperimentazione e di ricerche sui problemi tecnico-didattici e metodologici della formazione professionale.

(4) Per le finalità di cui al presente articolo vedi, anche, l'art. 6, *comma 1*, *L.R. 22 agosto 2000, n. 17*.

### **Art. 4.**

L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione attua i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi:

- a) degli enti locali;

b) degli enti che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale e siano emanazione delle confederazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni professionali dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio più rappresentative in sede nazionale;

c) degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale;

d) del consorzio di cui all'*articolo 50 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 (5)*.

I soggetti di cui alle precedenti lettere b e c devono avere svolto attività qualificata nel settore da almeno un triennio e possedere capacità tecniche ed adeguate strutture formative (6).

Fino a quando le norme di attuazione dello Statuto regionale non regoleranno lo stato giuridico del personale in servizio presso l'INAPLI, l'INIASA e l'ENALC l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione attua i corsi e le altre iniziative di formazione anche avvalendosi degli enti suddetti (7).

Il finanziamento, anche parziale, di corsi ed iniziative formative in favore degli enti di cui al comma precedente è subordinato al mantenimento in servizio del personale utilizzato nell'anno addestrativo 1974-75.

(5) Lettera aggiunta dall'*art. 51, comma 1, L.R. 18 dicembre 2000, n. 26*.

(6) Vedasi l'*art. 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 12*.

(7) Vedasi il *D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143*.

#### **Art. 5.**

L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione procede ogni anno alla elaborazione del piano regionale per la formazione professionale, il quale deve perseguire i seguenti obiettivi:

a) assicurare organicità agli interventi che si operano nel campo della formazione professionale, in coerenza con le indicazioni contenute nei piani regionali di sviluppo economico;

b) realizzare il controllo ed il coordinamento della Regione nel settore, evitando la dispersione degli interventi e tendendo ad assicurare in tutto il territorio della Regione il servizio di formazione professionale tramite i centri di formazione professionale, la cui gestione è affidata preferibilmente agli enti locali;

c) operare una rigorosa selezione delle iniziative da ammettere a contributo, sotto il profilo dell'efficienza e dell'idoneità tecnica dei centri e dell'aderenza delle proposte ai programmi regionali.

Oltre che i piani annuali possono essere elaborati piani pluriennali e piani speciali di formazione professionale, attuativi del programma economico regionale e formulati secondo le procedure previste per ottenere gli interventi comunitari.

Nell'elaborazione ed attuazione dei piani dovrà essere adottato il metodo della consultazione degli enti locali, delle forze sociali, sindacali e produttive.

(8) Si vedano la *Circ.Ass. 14 giugno 1994, n. 5/94/III/F.P.*, la *Circ.Ass. 24 maggio 1995, n. 7*, la *Circ.Ass. 8 settembre 1995, n. 9* e la *Circ.Ass. 4 giugno 1997, n. 1/FP/97* recante: "Piano regionale di formazione professionale per l'azione formativa 1997/98, ex *art. 5 della legge regionale n. 24/76*. Indirizzi di programmazione formativa e modalità e termini per la presentazione delle istanze"; si veda infine la *Circ.Ass. 4 giugno 1998, n. 2/FP/98* avente il medesimo oggetto della circolare precedente, con riferimento, però, all'anno 1998/1999. Con *Circ.Ass. 26 aprile 2001, n. 1* che ha approvato le direttive e le procedure per l'avvio, lo svolgimento e la gestione economico-finanziaria delle iniziative ammesse a finanziamento, ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 6.**

Il piano regionale annuale deve indicare:

a) i finanziamenti disponibili ripartiti per rami di attività, per province e per tipo di iniziative;

b) le iniziative di formazione professionale da attuare presso i centri di formazione professionale di cui all'art. 7 della presente legge;

c) gli interventi a favore degli allievi di cui all'art. 9 della presente legge.

Il piano è predisposto dall'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui al successivo art. 15, anche sulla scorta delle proposte avanzate dagli enti indicati al precedente art. 4.

Qualora, successivamente all'approvazione del piano citato, dovessero determinarsi condizioni particolari, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'art. 15, ad apportare modifiche ed integrazioni al piano stesso (9).

(9) Vedi, anche, la *Circ.Ass. 8 settembre 1995, n. 9* e l'*art. 51, comma 2, L.R. 18 dicembre 2000, n. 26*. Con *Circ.Ass. 26 aprile 2001, n. 1* che ha approvato le direttive e le procedure per l'avvio, lo svolgimento e la gestione economico-finanziaria delle iniziative ammesse a finanziamento, ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 7.**

I corsi previsti dall'art. 3 si svolgono normalmente presso centri di formazione professionale, intesi come complessi di locali ed attrezzature stabilmente ed esclusivamente destinati allo svolgimento di attività formative.

Per realizzare interventi particolari suggeriti dalla necessità di operare con tempestività e temporaneità possono essere svolti corsi presso sedi occasionali.

In entrambe le ipotesi a cura dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione dovrà essere preventivamente accertata l'idoneità delle sedi (10).

Gli allievi non potranno essere utilizzati nei processi produttivi aziendali.

Eventuali deroghe potranno essere consentite con apposito provvedimento legislativo.

(10) Si veda la *Circ.Ass. 8 gennaio 1998, n. 1*, recante: "Attività corsuali ex *legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976*. Determinazione dei requisiti per il riconoscimento dell'idoneità dei locali e delle attrezzature".

**Art. 8.**

L'organizzazione ed il funzionamento dei centri sono disciplinati da un regolamento interno, il cui modello sarà elaborato dalla Commissione regionale prevista all'art. 15 ed approvato dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.

Presso ogni centro sarà costituito un comitato di gestione sociale, la cui composizione e competenza saranno indicate dal regolamento adottato dal centro medesimo in conformità al modello di cui al comma precedente.

In ogni caso dovrà essere assicurata la partecipazione al comitato di rappresentanti delle famiglie, del personale docente e non docente del centro e degli allievi, e garantito il diritto per gli allievi di riunirsi in assemblea e di esercitare liberamente attività culturali, politiche e sociali.

Presso ogni centro è costituito, inoltre, un consiglio didattico, presieduto dal direttore del centro e composto da docenti e allievi secondo le prescrizioni del comitato di gestione.

**Art. 9.**

La partecipazione ai corsi è gratuita.

Gli allievi dei corsi fruiscono, oltre che del materiale didattico, di un assegno giornaliero di frequenza, la cui misura è determinata annualmente, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della Commissione prevista al successivo art. 15.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione potrà preventivamente autorizzare la sistemazione convittuale o semi-convittuale per gli allievi non residenti, assumendo le spese relative a carico del bilancio regionale, entro i limiti del relativo stanziamento, sempreché esse non gravino già sul bilancio di altra pubblica amministrazione.

Agli allievi che beneficiano dell'assistenza convittuale l'assegno di frequenza sarà corrisposto nella misura del 20 per cento, mentre il rimanente sarà destinato a coprire le spese di sistemazione convittuale.

Agli allievi che beneficiano dell'assistenza semi-convittuale l'assegno di frequenza sarà corrisposto nella misura del 50 per cento, mentre il rimanente sarà destinato a coprire le spese di semi-convittualità.

Il contributo regionale potrà, inoltre, coprire le spese relative:

a) all'assistenza fisiopsichica ai fini dell'orientamento professionale ed alle visite mediche periodiche di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, da effettuarsi dall'Ente nazionale prevenzione infortuni o da altri centri o istituti specializzati, previa apposita convenzione da stipularsi da parte dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione;

b) all'acquisto del materiale didattico e di rapido consumo nella misura minima di una quota allievo - ora stabilita per ogni tipo di corso dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, su proposta della Commissione di cui all'art. 15 della presente legge;

c) al trasporto degli allievi che non usufruiscono di sistemazione convittuale;

d) agli oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni per gli allievi e per il personale addetto ai corsi;

e) alla retribuzione ed agli oneri sociali di legge e contrattuali per il personale degli enti;

f) all'acquisto di macchinari ed attrezzature, agli ammortamenti, alla manutenzione degli immobili, all'ampliamento e riammodernamento dei centri, all'eliminazione delle barriere architettoniche (12);

g) all'organizzazione e gestione dei centri e dei corsi di formazione professionale;

h) al funzionamento delle commissioni di cui all'art. 12 ed all'art. 15.

i) alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, nel periodo che intercorre tra la chiusura di un anno formativo e l'inizio del successivo e per un massimo di due mesi ogni anno o frazione di anno non inferiore a sette mesi di servizio. In detto periodo il personale sarà impiegato, a cura degli enti o della Regione, in attività didattiche, formative, di aggiornamento o di riqualificazione, nonché al reclutamento degli allievi ed alla preparazione di attività corsuali (13).

(11) Si veda *Circ.Ass. 14 giugno 1994, n. 5/94/III/F.P.*

(12) Lettera così sostituita dall'art. 26 della *legge regionale 18 aprile 1981, n. 68*.

(13) Lettera aggiunta dall'art. 1 della *legge regionale 13 agosto 1979, n. 201*.

### **Art. 10.**

Per constatate carenze tecnico-didattiche, ovvero per accertate gravi irregolarità amministrative, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione procede alla sospensione dell'attività e, nei casi più gravi, previo parere della Commissione regionale di cui all'art. 15, dispone la revoca del contributo concesso o del riconoscimento di idoneità conferito.

### **Art. 11.**

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, previo parere della Commissione regionale prevista al successivo art. 15, provvederà alla definizione degli ordinamenti didattici, delle condizioni di ammissione ai corsi, della durata complessiva dei cicli formativi e dei singoli corsi, del numero giornaliero e settimanale delle ore di insegnamento, nonché della ripartizione delle ore fra insegnamento teorico ed esercitazioni pratiche, nell'ambito delle disposizioni delle leggi dello Stato e delle direttive della Comunità economica europea.

In attesa della formulazione dei programmi-tipo di cui al comma precedente, i corsi si svolgeranno secondo quelli in atto in vigore, in base alla normativa dello Stato.

### **Art. 12.**

Al termine del ciclo formativo si svolgeranno prove finali teorico-pratiche dirette all'accertamento dell'idoneità degli allievi a conseguire la qualifica o la specializzazione prevista.

Agli allievi riconosciuti idonei sarà rilasciato un attestato di qualificazione o specializzazione che costituisce titolo di preferenza ai fini dell'avviamento al lavoro rispetto a coloro che non hanno le medesime qualifiche, comunque risultanti.

Alle prove finali sovrintende una commissione, nominata dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, composta:

- da un dirigente o un assistente, o equiparati, scelto fra i funzionari in servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione in qualità di presidente;

- da almeno due docenti del corpo insegnante del corso (14).

Nel caso in cui siano stati finanziati più corsi da svolgersi presso lo stesso centro, farà parte della Commissione un rappresentante degli allievi, eletto a scrutinio segreto fra coloro i quali non sono candidati alle prove (15).

Per i corsi previsti alla lett. e del precedente art. 3 la commissione sarà integrata da un esperto scelto dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.

Ai componenti la commissione spetta un gettone per ogni giorno di effettiva presenza, la cui entità sarà determinata dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della Commissione regionale prevista all'art. 15. Agli stessi spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle disposizioni di legge vigenti.

(14) Comma aggiunto dall'art. 2 della *legge regionale 18 giugno 1977, n. 45*, e successivamente così sostituito dall'art. 7 della *legge regionale 12 marzo 1986, n. 12*.

(15) Comma aggiunto dall'art. 2 della *legge regionale 18 giugno 1977, n. 45*, successivamente sostituito dall'art. 7 della *legge regionale 12 marzo 1986, n. 12*.

### **Art. 13.**

Il personale preposto alle attività formative deve essere in possesso dei requisiti professionali e didattici, adeguati alle finalità educative, organizzative e tecniche dei corsi, ed essere iscritto all'albo di cui al successivo art. 14.

In particolare il personale insegnante di materie teoriche deve essere fornito di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli istruttori pratici devono essere in possesso di una documentata esperienza professionale per almeno cinque anni.

Il personale di direzione ed amministrativo deve essere fornito di titolo di studio adeguato alle mansioni da svolgere.

Gli enti gestori dei centri di formazione possono avvalersi della facoltà di scelta nominativa per le assunzioni del personale amministrativo e degli istruttori pratici.

Il trattamento economico e normativo del personale dei centri è disciplinato dagli enti nel rispetto delle norme stabilite dai contratti collettivi vigenti per la categoria.

Per particolari interventi formativi da affidare a personale docente di elevata qualificazione, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della Commissione regionale di cui all'art. 15, potrà autorizzare trattamenti economici diversi in relazione alla qualità delle prestazioni professionali richieste.

### **Art. 14.**

È istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione l'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale.

Le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell'albo saranno determinate dalla Commissione di cui al successivo art. 15.

Gli aspiranti all'iscrizione all'albo debbono in ogni caso:

- 1) essere immuni da condanne penali;
- 2) godere dei diritti civili e politici;
- 3) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 13.

Nella prima attuazione della presente legge, possono essere iscritti all'albo, su domanda, gli insegnanti che, sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 13, risultino comunque essere stati impegnati in attività didattiche da almeno un anno.

Per i docenti degli enti pubblici di cui al terzo comma del precedente art. 4, in servizio alla data del 1 dicembre 1975, si prescinde dall'iscrizione all'albo.

---

(16) Si veda *Dec.Ass. 14 marzo 1986*. Si veda anche il *Dec.Ass. 16 ottobre 1997*, avente ad oggetto "Albo regionale del personale in servizio a tempo indeterminato docente e non docente dei corsi di formazione professionale".

### **Art. 15.**

Presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è istituita la Commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori.

La Commissione, oltre alle attribuzioni già enunciate nella presente legge, ha il compito di esprimere pareri e di avanzare proposte relativamente:

- a) ai piani di formazione professionale;
- b) alla misura degli interventi a favore degli allievi, nonché della spesa di materiale didattico e di rapido consumo per ogni tipo di corso;
- c) alle norme che regolano la gestione, lo svolgimento ed il finanziamento dei corsi;
- d) alla misura massima degli ammortamenti per ogni tipo di attrezzatura dei centri;
- e) alla misura degli interventi previsti all'art. 9, lettere f) e g).

---

(17) L'art. 3 della *legge regionale 21 settembre 1990, n. 36* ha attribuito le competenze della presente commissione alla Commissione regionale per l'impiego a decorrere dalla data di ricostituzione della stessa nella nuova composizione ivi prevista.

### **Art. 16.**

La Commissione di cui al precedente articolo è composta:

- a) dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, che la presiede;
- b) dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione;
- c) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Palermo;
- d) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;
- e) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello regionale (18);
- f) da due rappresentanti, uno per l'industria ed uno per l'agricoltura, delle organizzazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni a livello regionale;
- g) da un rappresentante degli enti privati di formazione professionale.

Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un dirigente dell'Assessorato regionale del lavoro preposto al gruppo competente in materia di formazione professionale.

Nel caso di assenza o impedimento dell'Assessore, la Commissione è presieduta dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La Commissione può invitare a partecipare ai propri lavori, per l'esame di particolari questioni, esperti nonché rappresentanti di enti o amministrazioni non inclusi nella sua composizione.

In prima convocazione la Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

---

(18) Ai sensi dell'art. 1 della *legge regionale 18 giugno 1977, n. 45*, «Per il primo quadriennio di attività della Commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori prevista dall'art. 15 della *legge regionale 6 marzo 1976, n. 24*, i componenti di cui alla lett. e) dell'art. 16 della legge sono aumentati di due unità. I componenti aggiunti di cui al comma precedente durano in carica fino alla prevista scadenza della Commissione».

**Art. 17.**

Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo spetta un gettone di presenza di lire 10.000, nonché il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 18.**

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione riferisce annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione del piano regionale per la formazione professionale di cui al precedente art. 5.

**Art. 19.**

(19) Articolo abrogato dall'*art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 10.*

**Art. 20.**

Per l'espletamento delle stesse funzioni, ed in particolare per il controllo e la vigilanza sulla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria delle attività di addestramento professionale dei lavoratori, l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione si avvarrà anche degli uffici periferici del lavoro operanti nel territorio della Regione.

**Art. 21.**

I beni mobili prodotti dalle esercitazioni pratiche non utilizzabili nei centri o nei corsi sono assegnati gratuitamente, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, ai comuni o ad enti pubblici di assistenza e beneficenza.

**Art. 22.**

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione provvede al rilevamento delle strutture immobili e mobili e del personale degli enti di formazione professionale operanti nel territorio della Regione, e ne espone i risultati alla Commissione prevista dall'art. 15 nella prima seduta utile.

**Art. 23.**

Nell'attesa che venga costituita la Commissione regionale prevista dall'art. 15 e comunque per non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le competenze e le funzioni demandate alla stessa verranno esercitate dalla Commissione regionale per l'avviamento al lavoro e per la massima occupazione, istituita ai sensi della *legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52.*

**Art. 24.**

Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 1.000 milioni.

All'onere relativo si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso, valutati in lire 1.000 milioni, si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

**Art. 25.**

Le somme che saranno assegnate e versate alla Regione dallo Stato per il finanziamento di attività di formazione professionale, nonché i contributi finanziari concessi dagli organi della Comunità economica europea, saranno iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e correlativamente in appositi capitoli di spesa dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

**Art. 26.**

A decorrere dall'esercizio 1977 gli stanziamenti del bilancio della Regione iscritti in appositi capitoli destinati alla formazione professionale saranno trasferiti, con la legge del bilancio, tra le spese dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

**Art. 27.**

Le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge sono abrogate.

**Art. 28.**

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

D.P.Reg. 1-10-2015 n. 25

Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 30 ottobre 2015, n. 44, S.O. n. 37.

Racc. 23 aprile 2008, n. 2008/C 111/01/CE.

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2) (3).  
Pubblicata nella G.U.U.E. 6 maggio 2008, n. C 118.

Testo rilevante ai fini del SEE.

**Il presente provvedimento è stato abrogato dalla [Raccomandazione 22 maggio 2017, n. 2017/C189/03](#).**

Racc. 22 maggio 2017, n. 2017/C189/03

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO  
sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.  
Pubblicata nella G.U.U.E. 15 giugno 2017, n. C 189.

**[Testo della Raccomandazione]**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 165 e 166,  
vista la proposta della Commissione europea,  
considerando quanto segue:

(1) Le qualifiche hanno numerose finalità. Segnalano ai datori di lavoro quelle che sono, in linea di principio, le conoscenze e le capacità dei titolari delle qualifiche («risultati dell'apprendimento»). Possono essere un requisito preliminare all'accesso a determinate professioni regolamentate e consentono alle autorità e agli erogatori di istruzione e formazione di determinare il livello e il contenuto dell'apprendimento conseguito da una persona. Le qualifiche sono inoltre importanti a titolo individuale in quanto sono l'espressione di una realizzazione personale. Svolgono pertanto un ruolo significativo nel migliorare l'occupabilità, agevolare la mobilità e facilitare l'accesso a livelli di istruzione ulteriori.

(2) Le qualifiche sono il risultato formale di un processo di valutazione e convalida da parte di un'autorità competente e di norma sono rilasciate sotto forma di documenti quali certificati o diplomi. Esse indicano che i risultati dell'apprendimento conseguiti corrispondono a standard definiti. Detti risultati possono essere conseguiti mediante una serie di percorsi in contesti formali, non formali o informali, in un contesto nazionale o internazionale. Le informazioni sui risultati dell'apprendimento dovrebbero essere facilmente accessibili e trasparenti.

(3) La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2) ha istituito un quadro di riferimento comune comprendente otto livelli di qualifica, espressi sotto forma di risultati dell'apprendimento corrispondenti a livelli crescenti di perizia. Essi fungono da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli. Il quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) è finalizzato a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini.

(4) Gli obiettivi più generali della presente raccomandazione consistono nel contribuire a modernizzare i sistemi di istruzione e formazione e nell'aumentare l'occupabilità, la mobilità e l'integrazione sociale dei lavoratori e dei discenti. La raccomandazione mira inoltre ad assicurare un collegamento migliore tra l'apprendimento formale, non formale e informale e a sostenere la convalida dei risultati dell'apprendimento ottenuti in contesti diversi.

(5) Gli Stati membri hanno elaborato o stanno elaborando quadri nazionali delle qualifiche basati sui risultati dell'apprendimento e li rapportano all'EQF mediante un processo «di referenziazione». I livelli dell'EQF e i descrittori dei risultati dell'apprendimento contribuiscono a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche di sistemi nazionali differenti. Essi contribuiscono inoltre a spostare l'orientamento generale dell'istruzione e della formazione verso i risultati dell'apprendimento. La referenziazione all'EQF dovrebbe avvenire mediante i quadri nazionali delle qualifiche o, laddove non esistano, i sistemi nazionali delle qualifiche (in appresso «quadri o sistemi nazionali delle qualifiche»).

(6) Le qualifiche sono più trasparenti e comparabili quando sono presentate in documenti che includono un riferimento al livello applicabile dell'EQF e una descrizione dei risultati dell'apprendimento conseguiti.



(7) E' opportuno coinvolgere un ampio spettro di portatori di interessi nell'attuazione dell'EQF a livello nazionale e di Unione per garantire un sostegno diffuso. I principali portatori di interessi includono tutti i discenti, gli erogatori di istruzione e formazione, le autorità preposte al rilascio di qualifiche, gli organismi di garanzia della qualità, i datori di lavoro, i sindacati, le camere di commercio, industria e artigianato, gli organismi per il riconoscimento dei titoli accademici e professionali, i servizi per l'occupazione e quelli responsabili dell'integrazione dei migranti.

(8) Nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 19 dicembre 2013, sulla valutazione dell'EQF la Commissione ha concluso che l'EQF è ampiamente accettato come punto di riferimento per la costituzione di quadri nazionali delle qualifiche, per l'attuazione dell'approccio basato sui risultati dell'apprendimento e per il miglioramento della trasparenza e del riconoscimento di abilità e competenze. Tale relazione sottolinea che l'Unione dovrebbe permettere a discenti e lavoratori di rendere più visibili le proprie abilità e competenze, indipendentemente da dove siano state acquisite.

(9) Nella relazione la Commissione è giunta anche alla conclusione che il gruppo consultivo EQF ha formulato orientamenti efficaci per i processi nazionali di referenziazione e ha rafforzato la fiducia e la comprensione tra i paesi partecipanti. Ha concluso inoltre che l'efficacia dei punti nazionali di coordinamento dell'EQF dipende in larga misura da quanto strettamente essi siano collegati alla governance nazionale del processo di referenziazione.

(10) Considerata la valutazione positiva di cui è oggetto, è essenziale che il gruppo consultivo EQF sia mantenuto ai fini dell'attuazione uniforme, coerente, trasparente e coordinata della presente raccomandazione.

(11) La trasparenza e il riconoscimento di competenze e qualifiche sono una delle nuove priorità nell'ambito della relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020). Tale relazione insiste sulla necessità di un ulteriore approfondimento dell'EQF al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche. Per quanto riguarda i migranti arrivati di recente, sottolinea altresì che gli strumenti di trasparenza esistenti potrebbero contribuire a una migliore comprensione all'interno dell'Unione delle qualifiche conseguite all'estero e viceversa.

(12) L'EQF e i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche ad esso rapportati possono sostenere le pratiche di riconoscimento esistenti grazie al rafforzamento della fiducia, della comprensione e della comparabilità delle qualifiche che essi apportano. Il processo di riconoscimento a fini professionali e di apprendimento ne può risultare agevolato. I quadri generali delle qualifiche quali l'EQF potrebbero fungere da strumenti di informazione per le pratiche di riconoscimento come menzionato nella raccomandazione relativa all'uso dei quadri delle qualifiche nel riconoscimento di qualifiche straniere, adottata nel quadro della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea.

(13) I quadri e i sistemi nazionali delle qualifiche cambiano con il passare del tempo; la referenziazione all'EQF dovrebbe pertanto essere regolarmente riveduta e aggiornata, se del caso.

(14) La fiducia nella qualità e nel livello delle qualifiche che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche rapportate all'EQF (in appresso «qualifiche corrispondenti a un livello EQF») è essenziale al fine di sostenere la mobilità dei discenti e dei lavoratori all'interno e al di là dei confini settoriali e geografici. La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente contiene principi comuni di garanzia della qualità nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione professionale. Essi rispettano la responsabilità degli Stati membri per le disposizioni in materia di garanzia della qualità che si applicano alle qualifiche nazionali, conformemente al principio di sussidiarietà. Le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore e il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale gettano le basi di tali principi comuni.

(15) Si potrebbe esaminare la possibilità di istituire un registro degli organismi di controllo dei sistemi di garanzia della qualità per le qualifiche, al di fuori del settore dell'istruzione superiore.

(16) I sistemi di crediti possono aiutare le persone a progredire nell'apprendimento favorendo percorsi di apprendimento flessibili e trasferimenti tra livelli e tipi diversi di istruzione e formazione e al di là delle frontiere nazionali, consentendo ai discenti di accumulare e trasferire risultati dell'apprendimento diversi acquisiti in contesti di apprendimento diversi, compresi quelli online, non formali e informali. L'approccio basato sui risultati dell'apprendimento può anche agevolare la progettazione, l'offerta e la valutazione di qualifiche complete o componenti di qualifiche.

(17) I sistemi di crediti a livello sia nazionale che europeo funzionano in contesti istituzionali quali l'istruzione superiore o l'istruzione e la formazione professionale. A livello europeo, il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti è stato istituito per l'istruzione superiore nello spazio europeo dell'istruzione superiore. Per l'istruzione e la formazione professionale è in corso di sviluppo il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale conformemente alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (3). Si potrebbero promuovere, se del caso, collegamenti tra i quadri nazionali delle qualifiche e i sistemi di crediti.

(18) Benché l'acquis dell'Unione in materia di migrazione legale e di asilo preveda la parità di trattamento con i cittadini nazionali in termini di riconoscimento delle qualifiche e anche di misure di agevolazione per quanto concerne i beneficiari di protezione internazionale conformemente alla [direttiva 2011/95/UE](#) del Parlamento europeo

e del Consiglio (4), persistono elevati tassi di sovraqualificazione e di sottoccupazione tra i cittadini di paesi terzi con un'istruzione di livello terziario. La cooperazione tra l'Unione e i paesi terzi in materia di trasparenza delle qualifiche può promuovere l'integrazione dei migranti nei mercati del lavoro dell'Unione. Visti i crescenti flussi migratori da e verso l'Unione, è necessario assicurare una migliore comprensione e un equo riconoscimento delle qualifiche ottenute al di fuori dell'Unione.

(19) Le caratteristiche principali dell'EQF, in particolare l'approccio basato sui risultati dell'apprendimento, la definizione dei descrittori dei livelli e la fissazione di criteri di referenziazione, elaborate dal gruppo consultivo EQF, sono state una fonte di ispirazione per lo sviluppo di quadri nazionali e regionali delle qualifiche in tutto il mondo. Un numero crescente di paesi terzi e di regioni sta cercando di stabilire collegamenti più ravvicinati tra i rispettivi quadri delle qualifiche e l'EQF.

(20) La [direttiva 2005/36/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dispone che un quadro comune di formazione per le professioni regolamentate, inteso come un insieme condiviso di conoscenze, abilità e competenze, può essere stabilito mediante un atto delegato della Commissione. Il quadro comune di formazione deve essere basato sui livelli dell'EQF. Il riferimento ai livelli dell'EQF sulle qualifiche non deve influire sull'accesso al mercato del lavoro se le qualifiche professionali sono state riconosciute conformemente alla [direttiva 2005/36/CE](#).

(21) Il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore fornisce descrittori per il ciclo breve (che può essere collegato o integrato al primo ciclo), il primo, il secondo e il terzo ciclo dell'istruzione superiore. Ogni descrittore di ciclo dà una definizione degli esiti e delle capacità legati ai titoli rilasciati alla fine di tale ciclo. L'EQF è compatibile con il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore e con i suoi descrittori dei cicli. Il ciclo breve (che può essere collegato o integrato al primo ciclo), il primo, il secondo e il terzo ciclo del quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore corrispondono rispettivamente ai livelli 5-8 dell'EQF.

(22) La [decisione n. 2241/2004/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio (6) aiuta i cittadini a presentare meglio le proprie abilità, competenze e qualifiche.

(23) La Commissione sta sviluppando una classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO). Utilizzata su base volontaria, potrebbe sostenere un collegamento più efficace tra istruzione e occupazione. I dati sviluppati dagli Stati membri nel contesto dell'EQF potrebbero servire come contributo a tale classificazione.

(24) Le informazioni sul processo di referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche all'EQF e quelle sulle qualifiche corrispondenti a un livello EQF dovrebbero essere facilmente accessibili al pubblico. L'uso di strutture e formati di dati comuni contribuirebbe a raggiungere questo obiettivo. Agevolerebbe anche la comprensione e l'utilizzo delle informazioni sulle qualifiche che vengono pubblicate.

(25) E' opportuno instaurare coerenza, complementarità e sinergie a livello nazionale e dell'Unione tra l'attuazione dell'EQF, i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e gli strumenti in materia di trasparenza e riconoscimento di abilità, competenze e qualifiche, compresi gli strumenti per la garanzia della qualità, il cumulo e il trasferimento dei crediti e quelli istituiti nel contesto dello spazio europeo dell'istruzione superiore in materia di trasparenza e riconoscimento di abilità, competenze e qualifiche.

(26) Lo sviluppo dell'EQF dovrebbe avvenire in piena coerenza con la cooperazione europea esistente nel settore dell'istruzione e della formazione nell'ambito del quadro strategico ET 2020 e i futuri quadri strategici ET europei.

(27) La presente raccomandazione non sostituisce né definisce quadri o sistemi nazionali delle qualifiche. L'EQF non descrive qualifiche specifiche o competenze del soggetto; qualifiche particolari dovrebbero essere rapportate al livello corrispondente dell'EQF tramite i pertinenti sistemi nazionali delle qualifiche.

(28) La presente raccomandazione consolida l'EQF come quadro di riferimento comune ad otto livelli, espressi sotto forma di risultati dell'apprendimento, che funge da dispositivo di traduzione tra i diversi quadri o sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli.

(29) Dato il suo carattere non vincolante, la presente raccomandazione è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità in quanto sostiene e completa le attività degli Stati membri facilitando un'ulteriore cooperazione tra loro al fine di aumentare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini. Essa dovrebbe essere attuata in conformità con il diritto e le prassi nazionali,

**RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI, IN FUNZIONE DELLE CIRCOSTANZE NAZIONALI, DI:**

1. usare l'EQF per rapportare i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e confrontare tutti i tipi e livelli delle qualifiche nell'Unione che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, in particolare collegando i livelli delle qualifiche nazionali ai livelli dell'EQF di cui all'allegato II e avvalendosi dei criteri di cui all'allegato III;

2. rivedere e aggiornare, se del caso, la referenziazione dei livelli dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche ai livelli dell'EQF di cui all'allegato II e avvalendosi dei criteri di cui all'allegato III, tenendo in debita considerazione il contesto nazionale;

3. garantire che le qualifiche corrispondenti a un livello EQF siano conformi ai principi comuni di garanzia della qualità di cui all'allegato IV, fatti salvi i principi nazionali di garanzia della qualità che si applicano alle qualifiche nazionali;

4. promuovere, se del caso, collegamenti tra i sistemi di crediti e i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, tenendo conto dei principi comuni per i sistemi di crediti di cui all'allegato V, fatte salve le decisioni nazionali relative: i) all'utilizzo dei sistemi di crediti; e ii) al loro collegamento ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche. Tali principi comuni non comporteranno il riconoscimento automatico delle qualifiche;

5. adottare, se del caso, misure affinché tutti i nuovi documenti relativi alle qualifiche rilasciati dalle autorità competenti (per esempio certificati, diplomi, supplementi ai certificati, supplementi ai diplomi) e/o i registri delle qualifiche contengano un chiaro riferimento al livello adeguato dell'EQF;

6. rendere i risultati del processo di referenziazione pubblicamente disponibili a livello nazionale e di Unione e, ove possibile, garantire che le informazioni sulle qualifiche e sui relativi risultati dell'apprendimento siano accessibili e pubblicate, utilizzando i campi dati conformemente all'allegato VI;

7. incoraggiare l'uso dell'EQF da parte delle parti sociali, dei servizi pubblici per l'impiego, degli erogatori di istruzione, degli organismi di garanzia della qualità e delle autorità pubbliche al fine di sostenere il confronto delle qualifiche e la trasparenza dei risultati dell'apprendimento;

8. garantire la continuazione e il coordinamento dei compiti svolti dai punti nazionali di coordinamento dell'EQF. I compiti principali di detti punti nazionali di coordinamento consistono nel sostenere le autorità nazionali nella referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche all'EQF e nell'avvicinamento dell'EQF alle persone e alle organizzazioni;

RACCOMANDA ALLA COMMISSIONE, IN COOPERAZIONE CON GLI STATI MEMBRI E I PORTATORI DI INTERESSI ALL'INTERNO DEL GRUPPO CONSULTIVO EQF, DI:

9. sostenere la coerenza nell'ulteriore attuazione dell'EQF negli Stati membri comparando e discutendo le metodologie utilizzate per la definizione dei livelli per le qualifiche nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, tenendo in debita considerazione il contesto nazionale;

10. sostenere, tenendo in debita considerazione i contesti nazionali, la definizione di metodologie per la descrizione, l'uso e l'applicazione dei risultati dell'apprendimento al fine di aumentare la trasparenza, come pure la comprensione e la comparabilità delle qualifiche;

11. sostenere l'elaborazione di procedure volontarie in merito alla definizione dei livelli per le qualifiche internazionali mediante i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e lo scambio di informazioni e la consultazione tra Stati membri relativamente a tali procedure, al fine di garantire la coerenza;

12. elaborare orientamenti per le comunicazioni relative all'EQF e in particolare una soluzione per l'indicazione dei livelli dell'EQF nei certificati, diplomi e supplementi di nuova emissione e/o nei registri delle qualifiche, conformemente ai sistemi e alle regolamentazioni nazionali sui certificati e i diplomi;

13. esaminare possibilità di sviluppo e applicazione di criteri e procedure che consentano, in conformità degli accordi internazionali, il confronto tra i quadri nazionali e regionali delle qualifiche dei paesi terzi e l'EQF;

14. istituire attività di apprendimento fra pari e scambi di migliori pratiche tra gli Stati membri e facilitare, se del caso, consulenze inter pares su richiesta degli Stati membri;

RACCOMANDA ALLA COMMISSIONE DI:

15. garantire che l'attuazione della presente raccomandazione riceva il sostegno di azioni finanziate dai pertinenti programmi dell'Unione;

16. garantire una governance efficace dell'attuazione dell'EQF mantenendo e sostenendo pienamente il gruppo consultivo EQF istituito nel 2009, composto da rappresentanti degli Stati membri e da altri paesi partecipanti, dalle parti sociali e da altri portatori di interessi, se del caso. Il gruppo consultivo EQF dovrebbe garantire la coerenza generale e promuovere la trasparenza e la fiducia nel processo di referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche all'EQF;

17. riferire sui progressi compiuti in seguito all'adozione della presente raccomandazione, se del caso, nel contesto dei pertinenti quadri strategici in materia di istruzione, formazione e occupazione;

18. esaminare e valutare, in cooperazione con gli Stati membri e previa consultazione dei portatori di interessi, i provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione e riferire al Consiglio entro il 2022 in merito all'esperienza acquisita e alle implicazioni future, includendo se necessario un eventuale riesame e revisione della presente raccomandazione.

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. BARTOLO

(2) GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.

(3) GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 11.

(4) [Direttiva 2011/95/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

(5) [Direttiva 2005/36/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(6) [Decisione n. 2241/2004/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).

## Allegato I

### Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

a) «*qualifica*»: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'autorità competente stabilisce che una persona ha conseguito i risultati dell'apprendimento rispetto a standard predefiniti;

b) «*sistema nazionale delle qualifiche*»: complesso delle attività di uno Stato membro connesse con il riconoscimento dell'apprendimento e altri meccanismi che mettono in relazione istruzione e formazione al mercato del lavoro e alla società civile. Ciò comprende l'elaborazione e l'attuazione di disposizioni e processi istituzionali in materia di garanzia della qualità, valutazione e rilascio delle qualifiche. Un sistema nazionale delle qualifiche può essere composto da vari sottosistemi e può comprendere un quadro nazionale delle qualifiche;

c) «*quadro nazionale delle qualifiche*»: strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici; esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l'accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile;

d) «*qualifica internazionale*»: qualifica, rilasciata da un organismo internazionale legalmente costituito (associazione, organizzazione, settore o impresa) o da un organismo nazionale che agisce a nome di un organismo internazionale, che è utilizzata in più di un paese e include i risultati dell'apprendimento, valutati facendo riferimento alle norme stabilite da un organismo internazionale;

e) «*risultati dell'apprendimento*»: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento; sono definiti in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia;

f) «*conoscenze*»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche che riguardano un ambito di lavoro o di studio. Nel contesto dell'EQF, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;

g) «*abilità*»: capacità di applicare le conoscenze e di usare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto dell'EQF, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti la manualità e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili);

h) «*responsabilità e autonomia*»: capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile;

i) «*competenza*»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale;

j) «*convalida dell'apprendimento non formale e informale*»: processo in base al quale un'autorità competente conferma l'acquisizione, in un contesto di apprendimento non formale e informale, di risultati dell'apprendimento misurati in relazione a uno standard appropriato; si articola nelle seguenti quattro fasi distinte: individuazione, mediante un colloquio, delle esperienze specifiche dell'interessato; documentazione per rendere visibili le esperienze dell'interessato; valutazione formale di tali esperienze e certificazione dei risultati della valutazione, che può portare a una qualifica parziale o completa;

k) «*riconoscimento formale dei risultati dell'apprendimento*»: processo in base al quale un'autorità competente dà valore ufficiale ai risultati dell'apprendimento acquisiti a fini di studi ulteriori o di occupazione, mediante i) il rilascio di qualifiche (certificati, diplomi o titoli), ii) la convalida dell'apprendimento non formale e informale, iii) il riconoscimento di equivalenze, il rilascio di crediti o la concessione di deroghe;

l) «*crediti*»: unità che confermano che una parte della qualifica, costituita da un insieme coerente di risultati dell'apprendimento, è stata valutata e convalidata da un'autorità competente, secondo una norma concordata; i crediti sono concessi da autorità competenti quando il soggetto ha conseguito i risultati dell'apprendimento definiti, comprovati da opportune valutazioni, e possono essere espressi con un valore quantitativo (ad esempio crediti o unità di credito), che indica il carico di lavoro ritenuto solitamente necessario affinché una persona consegua i risultati dell'apprendimento corrispondenti;

m) «*sistemi di crediti*»: strumenti di trasparenza volti ad agevolare il riconoscimento dei crediti. Tali sistemi possono comprendere tra l'altro equivalenze, esenzioni, possibilità di accumulare e trasferire unità/moduli, autonomia degli erogatori che possono personalizzare i percorsi nonché convalida dell'apprendimento non formale e informale;

n) «*trasferimento di crediti*»: processo che consente ai soggetti che hanno accumulato crediti in un contesto di farli valutare e riconoscere in un altro contesto.

## Allegato II

### Descrittori che definiscono i livelli del quadro europeo delle qualifiche (EQF)

## ALLEGATO II

### Descrittori che definiscono i livelli del quadro europeo delle qualifiche (EQF)

Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento relativi alle qualifiche di tale livello in qualsiasi sistema delle qualifiche.

	Conoscenze	Abilità	Responsabilità e autonomia
	Nel contesto dell'EQF, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.	Nel contesto dell'EQF, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti la manualità e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili).	Nel contesto dell'EQF, la responsabilità e l'autonomia sono descritte come la capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile.
Livello 1 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 1 sono:	Conoscenze generali di base	Abilità di base necessarie a svolgere compiti semplici	Lavoro o studio, sotto supervisione diretta, in un contesto strutturato
Livello 2 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 2 sono:	Conoscenze pratiche di base in un ambito di lavoro o di studio	Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici	Lavoro o studio, sotto supervisione, con un certo grado di autonomia
Livello 3 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 3 sono:	Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni	Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi
Livello 4 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 4 sono:	Conoscenze pratiche e teoriche in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un ambito di lavoro o di studio	Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili ma soggetti a cambiamenti Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio

	Conoscenze	Abilità	Responsabilità e autonomia
Livello 5 (*) I risultati dell'apprendimento relativi al livello 5 sono:	Conoscenze pratiche e teoriche esaurienti e specializzate, in un ambito di lavoro o di studio, e consapevolezza dei limiti di tali conoscenze	Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti	Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri
Livello 6 (**) I risultati dell'apprendimento relativi al livello 6 sono:	Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongono una comprensione critica di teorie e principi	Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio	Gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi
Livello 7 (***) I risultati dell'apprendimento relativi al livello 7 sono:	Conoscenze altamente specializzate, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originale e/o della ricerca Consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza in un ambito e all'intersezione tra ambiti diversi	Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare le conoscenze ottenute in ambiti diversi	Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili e che richiedono nuovi approcci strategici Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla pratica professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi
Livello 8 (****) I risultati dell'apprendimento relativi al livello 8 sono:	Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'intersezione tra ambiti diversi	Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti	Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca

Compatibilità con il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore

Il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore fornisce descrittori per tre cicli concordati dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna. Ogni descrittore di ciclo dà una definizione generica delle aspettative tipiche di estesi e capacità legati alle qualifiche ai titoli accademici che rappresentano la fine di tale ciclo.

(\*) Il descrittore per il ciclo breve (che può essere collegato o integrato al primo ciclo), sviluppato dall'iniziativa congiunta per la qualità come parte del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento di livello 5 dell'EQF.

(\*\*) Il descrittore per il primo ciclo corrisponde ai risultati dell'apprendimento di livello 6 dell'EQF.

(\*\*\*) Il descrittore per il secondo ciclo corrisponde ai risultati dell'apprendimento di livello 7 dell'EQF.

(\*\*\*\*) Il descrittore per il terzo ciclo corrisponde ai risultati dell'apprendimento di livello 8 dell'EQF.

**Allegato III**

**Criteri e procedure per la referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche al quadro europeo delle qualifiche (EQF)**

1. Le autorità competenti definiscono chiaramente e rendono pubbliche le responsabilità e/o le competenze giuridiche di tutti i pertinenti organismi nazionali che partecipano al processo di referenziazione.
2. Vi è una correlazione chiara e dimostrabile fra i livelli delle qualifiche nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e i descrittori dei livelli dell'EQF.
3. I quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e le relative qualifiche si basano sul principio e sull'obiettivo dei risultati dell'apprendimento e sono collegati alle disposizioni in materia di convalida dell'apprendimento non formale e informale e, se del caso, a sistemi di crediti.
4. Le procedure per inserire le qualifiche nel quadro nazionale delle qualifiche o per descriverne la posizione nel sistema nazionale delle qualifiche sono trasparenti.
5. I sistemi nazionali di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione fanno riferimento ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e sono conformi ai principi in materia di garanzia della qualità, come specificato nell'allegato IV della presente raccomandazione.
6. Il processo di referenziazione prevede l'accordo espresso dei pertinenti organismi di garanzia della qualità, attestanti che il rapporto di referenziazione è conforme alle pertinenti disposizioni, regole e pratiche nazionali in materia di garanzia della qualità.
7. Al processo di referenziazione partecipano esperti internazionali e i rapporti di referenziazione contengono una dichiarazione scritta relativa al processo stesso, redatta da almeno due esperti internazionali provenienti da due paesi diversi.
8. La o le autorità competenti certificano la referenziazione all'EQF dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche. Le autorità competenti, compresi i punti nazionali di coordinamento dell'EQF, pubblicano una relazione completa che descrive il processo di referenziazione con gli elementi che lo giustificano e tratta separatamente ciascuno dei criteri. La stessa relazione può essere utilizzata per l'autocertificazione nell'ambito del quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore, conformemente ai criteri di autocertificazione ivi applicati.
9. Entro sei mesi dalla referenziazione o dall'aggiornamento del rapporto di referenziazione, gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti pubblicano il rapporto di referenziazione e forniscono le informazioni utili a fini di confronto sul pertinente portale europeo.
10. Una volta completato il processo di referenziazione, tutti i documenti di nuova emissione relativi alle qualifiche che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche (per esempio certificati, diplomi, supplementi ai certificati, supplementi ai diplomi) e/o i registri delle qualifiche rilasciati dalle autorità competenti dovrebbero contenere un chiaro riferimento, in base ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, al livello adeguato dell'EQF.

**Allegato IV**

**Principi di garanzia della qualità per le qualifiche che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche riportate al quadro europeo delle qualifiche (EQF)**

Occorre assicurare la garanzia della qualità di tutte le qualifiche corrispondenti a un livello EQF al fine di aumentare la fiducia nella loro qualità e nel loro livello.

In funzione delle circostanze nazionali e tenendo conto delle differenze settoriali la garanzia della qualità delle qualifiche corrispondenti a un livello EQF dovrebbe (2) (3):

1. riguardare la progettazione delle qualifiche nonché l'applicazione dell'approccio basato sui risultati dell'apprendimento;
2. assicurare una valutazione corretta e attendibile conformemente a norme concordate e trasparenti, basate sui risultati dell'apprendimento e riguardare il processo di certificazione;
3. consistere in meccanismi di feedback e procedure per un continuo miglioramento;
4. coinvolgere tutti i portatori di interessi in tutte le fasi del processo;
5. comporsi di metodi di valutazione coerenti, che associno auto-valutazione e revisione esterna;
6. essere parte integrante della gestione interna, comprese le attività subappaltate, degli organismi che rilasciano le qualifiche corrispondenti a un livello EQF;
7. basarsi su obiettivi, norme ed orientamenti chiari e misurabili;
8. essere sostenuta da risorse adeguate;
9. comprendere l'esame periodico degli enti o agenzie di controllo esterni esistenti che effettuano valutazioni a garanzia della qualità;
10. prevedere l'accessibilità elettronica dei risultati della valutazione.

(2) Questi principi comuni sono pienamente compatibili con le norme e gli orientamenti europei (ESG) per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore e con il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET).

(3) In funzione delle circostanze nazionali, tali principi potrebbero non applicarsi all'istruzione generale.

### **Allegato V**

#### **Principi per i sistemi di crediti collegati ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche rapportati al quadro europeo delle qualifiche (EQF) [\(2\)](#)**

Utilizzando l'approccio basato sui risultati dell'apprendimento, l'EQF e i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche dovrebbero offrire un migliore sostegno ai cittadini nei loro passaggi i) tra i vari livelli di istruzione e formazione, ii) all'interno di e tra diversi settori dell'istruzione e della formazione, iii) tra istruzione e formazione e il mercato del lavoro e iv) a livello sia nazionale che transfrontaliero. Fatte salve le decisioni nazionali relative i) all'utilizzo dei sistemi di crediti e ii) al loro collegamento ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, è opportuno che i diversi sistemi di crediti, se del caso, funzionino insieme ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche per sostenere le transizioni e agevolare la progressione. A tal fine i sistemi di crediti collegati, se del caso, ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche dovrebbero rispettare i principi di seguito descritti.

1. I sistemi di crediti dovrebbero sostenere percorsi di apprendimento flessibili, a vantaggio dei singoli discenti.
2. Nel progettare ed elaborare le qualifiche, è opportuno avvalersi sistematicamente dell'approccio basato sui risultati dell'apprendimento allo scopo di agevolare il trasferimento delle qualifiche o dei loro componenti e la progressione nell'apprendimento.
3. I sistemi di crediti dovrebbero facilitare il trasferimento dei risultati dell'apprendimento e la progressione dei discenti al di là dei confini istituzionali e nazionali.
4. I sistemi di crediti dovrebbero essere sostenuti da disposizioni esplicite e trasparenti di garanzia della qualità.
5. I crediti acquisiti da un soggetto dovrebbero essere documentati e indicare i risultati dell'apprendimento conseguiti, il nome del competente istituto che attribuisce i crediti e, se del caso, il relativo valore dei crediti.
6. E' opportuno creare sinergie tra i sistemi di accumulazione e trasferimento dei crediti e le modalità di convalida dell'apprendimento precedente, il cui funzionamento congiunto agevolerà e promuoverà il trasferimento dei crediti e la progressione dei discenti.
7. I sistemi di crediti andrebbero sviluppati e migliorati mediante la cooperazione tra portatori di interessi ai livelli nazionale e dell'Unione appropriati.

[\(2\)](#) Questi principi comuni sono pienamente compatibili con il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) e con il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).

### **Allegato VI**

#### **Elementi dei campi dati per la pubblicazione elettronica di informazioni sulle qualifiche corrispondenti a un livello EQF**

ALLEGATO VI

Elementi dei campi dati per la pubblicazione elettronica di informazioni sulle qualifiche corrispondenti a un livello EQF

DATI			Obbligatorio/ Facoltativo
Titolo della qualifica			Obbligatorio
Settore (*)			Obbligatorio
Paese/regione (codice)			Obbligatorio
Livello dell'EQF			Obbligatorio
Descrizione della qualifica (***)	a seconda dei casi:	Conoscenze	Obbligatorio
		Abilità	Obbligatorio
		Responsabilità e autonomia	Obbligatorio
	oppure:	Campo a testo libero per descrivere ciò che il discente dovrebbe conoscere, capire ed essere in grado di realizzare	Obbligatorio
Ente certificatore o autorità competente (**)			Obbligatorio
Unità di credito/quantità di lavoro nozionale necessaria al conseguimento dei risultati dell'apprendimento			Facoltativo
Processi interni di garanzia della qualità			Facoltativo
Organismo esterno di garanzia della qualità/di regolamentazione			Facoltativo
Altre informazioni sulla qualifica			Facoltativo
Fonte di informazione			Facoltativo
Collegamento con i relativi supplementi			Facoltativo
URL della qualifica			Facoltativo
Lingua delle informazioni (codice)			Facoltativo
Requisiti di ammissione			Facoltativo
Data di scadenza (se pertinente)			Facoltativo



DATI		Obbligatorio/ Facoltativo
Modalità per l'acquisizione della qualifica		Facoltativo
Correlazione con le occupazioni o gli ambiti occupazionali		Facoltativo

(\*) ISCED-F 2013

(\*\*) I dati minimi obbligatori sull'ente certificatore o l'autorità competente dovrebbero agevolare il reperimento di ulteriori informazioni sullo stesso ente o autorità e dovrebbero quindi comprendere il nome o, se del caso, il nome del gruppo di enti certificatori o autorità competenti, corredato del relativo URL o recapito.

(\*\*\*) È composta da campi a testo libero, senza obbligo di utilizzo di una terminologia standard né obbligo, per gli Stati membri, di tradurre la descrizione in altre lingue dell'UE.